

Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 23 GENNAIO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.12.2008, n. 1187:

L. R. 9 aprile 1997 n. 35 concernente “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici” – Aggiornamento dei “criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini botanici di interesse regionale”, e delle “linee e programmi di intervento, criteri e priorità: - annualità 2009. Pag. 8

DELIBERAZIONE 13.12.2008, n. 1260:

Variazione al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 48. Capp. 06.00.101 -60010- dell’entrata e 99.04.101 -40010- della spesa. Pag. 16

DELIBERAZIONE 13.12.2008, n. 1266:

Variazione compensativa fra capitoli della stessa unità previsionale di base, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Pag. 18

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIEN-
TALE 12.12.2008, n. 74/17:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica e integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 60/17 del 08.10.2008 ai sensi dell’art. 10 comma 1 a seguito di modifica non sostanziale. DITTA: PILKINGTON ITALIA S.p.A. Sede impianto: Zona Industriale San Salvo (CH) Attività svolta: Produzione di vetro piano in lastre destinato al mercato automobilistico Codice IPPC: punto 3.3 “Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno”. Pag. 20

PROVVEDIMENTO/ORDINANZA-INGIUN-
ZIONE AIA 16.12.2008, n. 75/3:

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale Irrogazione sanzione amministrativa ex art. 16 comma 4 del D. Lgs. 59/2005 DITTA: Burgo Group S.p.A. Sede impianto: Avezano-Via L. da Vinci, 5 Attività svolta: produzione carta patinata da cellulosa vergine e pasta legno nonchè attività connesse quali centrale (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera Codice IPPC: 6.1 b). Pag. 21

PROVVEDIMENTO/AIA 16.12.2008, n. 76/2:

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale DITTA: ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l. Sede impianto: Via Amendola n. 1150 – Comune di San Giovanni Teatino (CH) Attività svolta: produzione di imballaggi in cartone ondulato a partire da carta da macero Codice IPPC: punto 6.1 b) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione

superiore a 20 tonnellate al giorno... Pag. 21

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DI3/70:

Esercizio dell'attività di distribuzione di GPL – Operatori terzi facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici (Art. 20 D.Lgs. 128/06) - Ditta: COPEMA srl – Giulianova (TE). Pag. 22

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DI3/71:

Esercizio dell'attività di distribuzione di GPL – Operatori terzi facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici (Art. 20, D.Lgs. 128/06) - Ditta: VERLINGAS DUE sas – CASTEL DI SANGRO (AQ). Pag. 23

DETERMINAZIONE 18.12.2008, n. DI3/73:

Legge regionale 26.07.2003, n. 54 - Art. 13bis. "Convenzione con il Comune" Cava di calcare in località "San Biagio" - Comune di L'Aquila Ditta Inerti Aquilana s.r.l. con sede in L'Aquila. Pag. 23

DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 09.12.2008, n. DC7/750:

“Programma per la costruzione di n. 200 alloggi a canone concordato da parte delle A.T.E.R. con contributi regionali”. Ater Pescara. Autorizzazione trasformazione ra-

te ammortamento in quote conto capitale. Pag. 28

DETERMINAZIONE 15.12.2008, n. DC7/757:

ATER di Teramo - Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Destinazione del 20% dei ricavi delle vendite per ripiano perdita economica esercizio 2007. Pag. 28

DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 24.12.2008, n. DC6/236 Espr.:

Interporto Chieti-Pescara opere di completamento in località Manoppello Scalo – Seconda e terza fase del 1° intervento funzionale ed aree in variante al PRG del Comune di Chieti. Determina di esproprio art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Pag. 28

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/337:

Deliberazioni Giunta Regionale n. 771 del 7.08.2001, n. 399 del 14.06.2002 e n. 748 del 10.08.2002 - Attuazione L.R. 23.3.2000, n. 52 – Incentivazione raccolta differenziata – Beneficiario: Consorzio Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti di Lanciano (CH). “L.R. 23.03.2000 n. 52 - Assegnazione di incentivi a favore dei Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti. - Progetto rimodulato”. Approvazione variante non sostanziale. Pag. 29

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/340:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. -Norme in materia ambientale- Art. 208 – co. 13. – L.R. 19.12.2007 n. 45 – art. 45 co. 16. Ditta BOLLETTINI Giuseppe – Contrada Cesenà – 64017 Sant’Onofrio di Campli (TE). Determinazione n. DF3/54 del 16/06/03 inerente autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per lo stoccaggio provvisorio di materiali ferrosi pericolosi e non, demolizione, recupero di parti di rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso (rottami ferrosi e non ferrosi). Sospensione autorizzazione all’esercizio. Pag. 32

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/341:

Ditta D’EMILIO CARLO – Via Pretara n. 28 – 65020 LETTOMANOPPELLO (PE). Autorizzazione per l’esercizio di un impianto mobile denominato OM SK Mouse II SK 105 F – Matricola n. 99A08400T, per il trattamento dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15..... Pag. 33

DETERMINAZIONE 16.12.2008, n. DN3/344:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Società GALIE’ MARIA PIA S.N.C. - Via San Lorenzo, 62 – Vasto – Prosecuzione delle attività di autodemolizione di cui all’autorizzazione regionale n. DF3/119 del 04.12.2003..... Pag. 40

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 10.12.2008, n. DN5/237:

“Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 - art. 225 L.R. n. 15 del 26.04.2004” – Settore Aria - Intervento “Implementazione del si-

stema di monitoraggio della qualità dell’aria” – A.1 – Convenzione Regione Abruzzo – ARTA per attuazione”..... Pag. 44

DIREZIONE SANITA’
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 03.11.2008, n. DG11/193:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Modifiche n. riconoscimento definitivo Ditta “Salumificio D’Egidio Flora” di Scipioni Anselmo e C. S.n.c., con stabilimento sito in Frazione Nerito, Via Nazionale, n. 12 del Comune di Crognaleto (TE). Pag. 51

DETERMINAZIONE 02.12.2008, n. DG11/259:

Atto di Revoca della ditta “Pasqualone Produzioni S.a.s.”, con sede legale in Via A. Gramsci, n. 12, 66100, Chieti e stabilimento in Via Madonna, n. 138, 66010, Casacanditella (CH). Pag. 51

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/263:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 Agosto 2006 – Revoca alla Ditta “Caseificio D’Ercole Elena di D’Ercole Elena”, Comunicazione cessazione attività stabilimento riconoscimento n. 13/061 CE, ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 sito in Contrada Bardella, n. 24 del Comune di Scerni (CH)..... Pag. 52

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/264:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 – Atto di Revoca alla Ditta “Tutto Food di Menè Fiorella”, con stabilimento sito in Via Roma, n. 15, 66030 Arielli (CH) del numero 9-2961/L di riconoscimento della produzione di carne, per cessazione definitiva dell’attività produttiva.- Pag. 52

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/265:

Cambio ragione sociale stabilimento del-

la Ditta “La Rocca S.a.s. di Elena Zoppè & C”, stabilimento in Fondo Valle Alento, n. 27, 66010, Torrecchia Teatina (CH), in favore della Ditta “Caseificio La Rocca” di Marco Di Bartolomeo, sede Legale in Viale Alcione, n. 103, 66023, Francavilla al Mare (CH) e assegnazione numero di riconoscimento definitivo. Pag. 53

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/266:

Assegnazione dell’atto di riconoscimento definitivo della Ditta “Lucci Giuseppe”, con sede Legale e stabilimento in Zona Industriale, del Comune di Castilenti (TE). Pag. 54

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/267:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 – Atto di Revoca alla Ditta “Troiano Angelina”, con stabilimento sito in Via Troiani - 65010 Spoltore (PE) del numero 13/076 di riconoscimento della produzione di latte, per cessazione definitiva dell’attività produttiva.-..... Pag. 55

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/268:

Assegnazione dell’atto di riconoscimento definitivo della Ditta “Pingue S.a.s.” di Pingue Filomena & C., con sede Legale in Via Lamaccio, n. 2, 67039 Sulmona (AQ) e stabilimento in Località la Cisterna, 67030, Introdacqua (AQ) e ampliamento tipologia attività. Pag. 55

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/269:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. d’Abruzzo del 21/08/06, n. 950 - Aggiornamento dell’atto di riconoscimento della ditta “Centro Carne S.n.c. di Antelli e Nardinocchi”, con sede legale e stabilimento in via Cristoforo Colombo 1, 64027 – Sant’Omero (TE). Pag. 56

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/272:

Reg. CE n. 853/2004 e Deliberazione di

G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento comunitario della Ditta “Cipicchia Annarita”, con stabilimento in Frazione Assergi, S.S. 17 bis, L’Aquila-. Pag. 57

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/273:

Cambio ragione sociale e aggiornamento numero rilasciato Ditta “Azienda Agricola Cacio Giovanni” di Cacio Giovanni, con sede Legale e stabilimento sito in Località Pontignone, Frazione Paganica, 67100 L’Aquila. Pag. 57

DETERMINAZIONE 22.12.2008, n. DG11/277:

Profilassi della malattia vescicolare dei suini; Determina di applicazione delle misure previste nella zona di sorveglianza per la zona di protezione per i focolai secondari di Malattia vescicolare dei suini (MVS) verificatesi negli allevamenti dei suini della ASL di Avezzano – Sulmona: OPR n. 3 e 4 rispettivamente del 22.10.2008 e 21.11.2008. Pag. 58

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED ORGANIZZAZIONE TRASPORTI

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DE2/167:

Programma annuale 2008 degli investimenti nel settore Trasporti (L.R. n. 153/98) approvazione graduatoria di cui al Piano di Investimenti 2008 Programma di Svecchiamento. Pag. 60

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 23.12.2008, n. DE4/102:

Sciovia a fune alta denominata “Stella

Blu 6'' (1719-1990) situata in Comune di Roccamorice (PE). L.R. 24/2005, art. 21, autorizzazione al pubblico esercizio..... Pag. 73

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
CO.RE.COM. ABRUZZO

Avviso relativo alla graduatoria delle emittenti televisive locali, contributi anno 2008. Pag. 74

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO TECNICO

Avviso di appalto aggiudicato: Realizzazione di un impianto di un impianto di condizionamento e rifacimento dei prospetti presso l'immobile sede degli uffici regionali

in via Raffaello - Pescara. CIG: 0155372905. Pag. 74

ALPALUX ENERGY SRL
AVEZZANO (AQ)

Avviso al pubblico (art. 20 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i.) per la procedura di verifica di assoggettabilità di un impianto fotovoltaico. Pag. 75

FOX PETROLI S.p.A. - PESARO

Comunicato relativo a: Modifica impianto esistente con aumento capacità di stoccaggio materie prime e alcol metilico e realizzazione di un impianto di raffinazione della glicerina f.u..... Pag. 76

RUZZO RETI S.p.A. - TERAMO

Avviso per la Verifica di Assoggettabilità per Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo - Opere di completamento. Pag. 76

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.12.2008, n. 1187:

L. R. 9 aprile 1997 n. 35 concernente “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici” – Aggiornamento dei “criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini botanici di interesse regionale”, e delle “linee e programmi di intervento, criteri e priorità: - annualità 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la L.R. 35/97 “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici”;
- la delibera di G.R. n. 957 del 21/08/2006 avente per oggetto L. R. 35/97. “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici”. Nomina della Commissione Botanica Regionale;
- la delibera di G.R. n. 1405 del 29/11/2006 avente per oggetto: linee guida regolanti le procedure per la erogazione dei contributi di cui all’art. 5 della L.R. 9 aprile 1997, n. 35 concernente la tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici;
- la delibera di G.R. n. 1037 del 29-10-2007 avente per oggetto: L. R. 9 aprile 1997 n. 35

concernente “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici” – Linee e programmi di intervento, criteri e priorità: -annualità 2007 (campagna 2008);-

Dato atto che la Commissione Botanica Regionale nella seduta del 23/10/2008 ha deciso *di procedere all’aggiornamento:*

- individuazione criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini botanici di interesse regionale;
- *individuazione delle linee ed i programmi di intervento nonché i criteri e priorità per l’assegnazione dei contributi precedentemente adottati con la deliberazione di G.R. n. 1037 del 29-10-2007 sopra richiamata;*

Preso atto di quanto stabilito nel verbale di seduta del 23/10/2008 dalla Commissione Botanica Regionale, costituito da 4 facciate, e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di far proprio quanto deciso dalla Commissione Botanica Regionale in data 23/10/2008;

Dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di ordinaria amministrazione;

Vista la L.R.77/99;

Dato atto che il dirigente del Servizio Gestione del Territorio ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE:

- A) - L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI GIARDINI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE;**

“Fatti salvi i requisiti previsti dalla Normativa in vigore per l’apertura al pubblico, i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualificazione di “Giardino Botanico di interesse regionale”, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 35/97, sono i seguenti:

- a. dimostrare rapporti di collaborazione documentata con università e/o altri enti di ricerca. Tali rapporti devono essere di carattere Istituzionale e non personale;
- b. avere tra le piante in coltivazione almeno 200 entità della flora autoctona abruzzese;
- c. dimostrare attività di scambio di semi con altri orti botanici extraregionali;
- d. avere almeno il 90 % delle specie in coltivazione adeguatamente etichettate;
- e. dimostrare un calendario di apertura al pubblico comunicando annualmente e anticipatamente giorni ed orario alla competente Direzione della Regione Abruzzo, prevedendo non meno di 75 giornate di apertura per anno.

ed inoltre:

- siano gestiti da Enti Pubblici, Università, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 349/1986 e da privati solo se convenzionati con Enti e Associazioni abilitati alla gestione;
- abbiano una responsabilità e/o direzione scientifica affidata a laureati in Scienze Naturali, Biologiche, Agrarie e/o Forestali o diplomati periti agrari;
- dimostrino attività di riproduzione delle piante del patrimonio floristico regionale;
- detengano un indice aggiornato del materiale coltivato (*index plantarum* di almeno 200 entità della flora autoctona

abruzzese) e di semi (*index seminum* di almeno 70 specie autoctone);

- possiedano la parte espositiva riguardante le entità autoctone organizzata secondo criteri sistematici e/o fitosociologici”.

B) - INDIVIDUAZIONE ANNUALE DELLE LINEE E DEI PROGRAMMI DELL’INTERVENTO REGIONALE E CRITERI E PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI” PER LE ANNUALITÀ DI BILANCIO 2009, COSÌ COME STABILITE DALLA COMMISSIONE BOTANICA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23/10/2008 DI SEGUITO RIPORTATE:

“Ai fini della attribuzione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 35/97, i giardini e orti botanici di interesse regionale dovranno dimostrare di:

- a) aver raccolto semi in natura per la realizzazione di propri *index seminum*, esclusivamente nelle proprie fasce fitoclimatiche, salvo la stipula di accordi e protocolli comuni;
- b) aver raccolto semi o parti di piante minacciate in quantità minima e solo sulla base di finalità comprese in specifici accordi.

Le condizioni per l’accesso ai contributi relativi alla annualità 2009 e i contenuti del piano di spesa preventivo e consuntivo annuale, sono quelli stabiliti nell’allegato n. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 29.11.2006

Il consuntivo finale del piano di spesa dovrà pervenire alla Direzione Agricoltura entro 12 mesi dalla data della Determina di concessione del contributo.

Per quanto relativo alla presentazione dei progetti e piani di spesa preventivi, gli stessi, al fine di consentire alla Commissione Botanica

Regionale di esprimere giudizi di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci preventivi e consuntivi (Art. 3 comma 2 L.R. 35/97), dovranno essere redatti secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) *Firma da parte di un tecnico progettista abilitato;*
- b) *Indicazione da parte dell'Ente gestore del Direttore dei lavori;*
- c) *Relazione tecnica;*
- d) *Elenco prezzi con riferimento ai prezziari regionali vigenti – acquisizione di almeno tre preventivi per gli acquisti – analisi costi per i lavori in economia non riconducibili alla due ipotesi precedenti;*
- e) *Computo metrico;*
- f) *Quadro economico;*
- g) *Individuazione delle spese a carico dell'Ente.*

I piani di spesa non potranno comunque prevedere:

- 1) *Spese relative a lavori di gestione e manutenzione ordinaria superiori al 35% della spesa complessiva, comprendente anche le consulenze o incarichi di responsabilità scientifica dei giardini;*
- 2) *Costi per la gestione del progetto da parte dell'Ente gestore (ad esclusione della quota relativa al premio di incentivazione del 1,5%);*
- 3) *Costi di missione fuori regione che non siano adeguatamente motivati e giustificati;*
- 4) *Spese relative a produzione di materiale divulgativo o relative a ricerche scientifiche superiori al 30% del contributo concesso;*

Priorità per l'attribuzione dei contributi

regionali

Ai fini dell'assegnazione dei contributi ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. 35/97 si individuano i seguenti criteri e priorità:

- 1) *Giardini ed orti localizzati all'interno dei parchi e riserve naturali regionali (punti 10), o in Parchi Nazionali, o nell'immediata adiacenza (massimo 1 Km) di centri urbani con popolazione di almeno 10.000 abitanti (punti 5);*
- 2) *Giardini ed orti con oltre 300 specie di piante coltivate appartenenti alla flora autoctona regionale (punti 10); da 200 a 300 specie (punti 5) tutte adeguatamente segnalate con cartelli indicanti almeno il nome italiano, il binomio latino e lo stato di conservazione;*
- 3) *Giardini ed orti con index seminum di piante spontanee abruzzesi non inferiore a 70 specie con semi raccolti nell'annata precedente, con indicata la località di raccolta (punti 5) o superiore a 100 specie (punti 10);*
- 4) *Giardini ed orti botanici con semi di piante spontanee abruzzesi raccolti (index seminum) almeno per il 30 % all'interno degli stessi (Horto collecta), punti 10;*
- 5) *Giardini che dimostrino di possedere almeno le seguenti strutture idonee per la gestione (ufficio, serra e/o vivaio, biblioteca) ed almeno le seguenti attrezzature: (armadi a tenuta stagno, computer, microscopio, refrigeratore) punti 5;*
- 6) *Giardini che dimostrino l'utilizzo di piante riprodotte della flora abruzzese per attività di conservazione o di restauro ambientale (reimpianto in natura) o di affidamento ad Enti gestori di aree protette per gli stessi fini (punti 15);*
- 7) *Giardini che dimostrino (copia ricevuta*

postale e/o copia mailing list) l'invio dell'index *Seminum* ad almeno 50 Giardini Botanici e lo scambio dei semi con almeno 20 G. B. regionali e/o extraregionali (punti 5), con invio di almeno 100 Index *Seminum* e con almeno 40 scambi (punti 10).

- 8) Giardini ed orti con erbario comprendente almeno 1.000 campioni di almeno 300 specie di piante autoctone d'Abruzzo (punti 5) oppure almeno 3.000 campioni di almeno 500 piante d'Abruzzo (punti 10), purché adeguatamente conservati e disponibili alla consultazione (occorre indicare modalità di conservazione, consultazione e nominativo della persona da contattare);
- 9) Giardini ed orti che dimostrino l'organizzazione di almeno un corso, stage o

progetto didattico botanico per l'anno in corso (2 punti per corso, stage o progetto didattico fino ad un massimo di 6 punti);

- 10) Giardini ed orti che documentino con pubblicazione attività di ricerca su specie autoctone rare o minacciate finalizzate alla conservazione delle stesse (punti 5 per pubblicazione fino ad un massimo di punti 10);
 - 11) Giardini ed orti accessibili e fruibili ai diversamente abili, la cui accessibilità sia attestata da associazioni riconosciute di portatori di handicap (punti 5).
- C) - **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla delib.
 berazione n. 1187 del 4 DIC. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garlani)

Bolesiani

VERBALE

La Commissione Botanica Regionale prevista e nominata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 09/04/97 si è riunita alle ore 10,00 presso la Direzione Agricoltura di Pescara in data 23/10/2008 per esaminare i seguenti punti:

1. **individuazione criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei Giardini e Orti Botanici di interesse regionale;**
2. **individuazione linee ed i programmi dell'intervento regionale per i Giardini e Orti Botanici di interesse regionale;**
3. **Valutazione tecnica della documentazione integrativa trasmessa dalla Comunità Montana Sirentina a seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione Botanica in data 17/09/08 presso il giardino botanico fortificato Castello di Beffi;**
4. **Varie ed eventuali.**

Per la Commissione risultano presenti e assenti i componenti che seguono:

• Dr. Marco Verticelli	Presidente	Componente la Giunta	assente
• Dr. Marzia Di Marzio	Segretario	Funzionario regionale	assente
• Dr. Carlo Console	Componente	Soc. Botanica Italiana	presente
• Dr. Massimo Pellegrini	Componente	Ecologo Reg. Abruzzo	presente
• Prof. Valter Rossi	Componente	Dipartimento Scienze Ambientali	presente
• Dr.ssa Annabella Pace	Componente	Funzionario Ufficio Parchi	assente
• Dr. Enzo Taglieri	Componente	Ispettore Reg. delle Foreste	presente
• Dr. Pierluigi CIANCI	Componente	Federazione. Dottori Agronomi	assente

Partecipano alla riunione:

Il Dr. Giovanni Angarano con le funzioni di Presidente delegato e il Dr. Paolo Longo, che funge da segretario.

La Commissione, riunitasi regolarmente presso i locali della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, procede ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno:

1) - INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI GIARDINI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE

Fatti salvi i requisiti previsti dalla Normativa in vigore per l'apertura al pubblico, i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualificazione di "Giardino Botanico di interesse regionale", ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 35/97, sono i seguenti:

- a. dimostrare rapporti di collaborazione documentata con università e/o altri enti di ricerca. Tali rapporti devono essere di carattere Istituzionale e non personale;
- b. avere tra le piante in coltivazione almeno 200 entità della flora autoctona abruzzese;
- c. dimostrare attività di scambio di semi con altri orti botanici extraregionali;
- d. avere almeno il 90 % delle specie in coltivazione adeguatamente etichettate;
- e. dimostrare un calendario di apertura al pubblico comunicando annualmente e anticipatamente giorni ed orario alla competente Direzione della Regione Abruzzo, prevedendo non meno di 75 giornate di apertura per anno.

ed inoltre:



- siano gestiti da Enti Pubblici, Università, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 349/1986 e da privati solo se convenzionati con Enti e Associazioni abilitati alla gestione;
- abbiano una responsabilità e/o direzione scientifica affidata a laureati in Scienze Naturali, Biologiche, Agrarie e/o Forestali o diplomati periti agrari;
- dimostrino attività di riproduzione delle piante del patrimonio floristico regionale;
- detengano un indice aggiornato del materiale coltivato (index plantarum di almeno 200 entità della flora autoctona abruzzese) e di semi (index seminum di almeno 70 specie autoctone);
- possiedano la parte espositiva riguardante le entità autoctone organizzata secondo criteri sistematici e/o fitosociologici.

2 -INDIVIDUAZIONE ANNUALE DELLE LINEE ED I PROGRAMMI DELL'INTERVENTO REGIONALE PER I GIARDINI ED ORTI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE E CRITERI E PRIORITA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della attribuzione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 35/97, i giardini e orti botanici di interesse regionale dovranno dimostrare di:

- a) aver raccolto semi in natura per la realizzazione di propri *index seminum*, esclusivamente nelle proprie fasce fitoclimatiche, salvo la stipula di accordi e protocolli comuni;
- b) aver raccolto semi o parti di piante minacciate in quantità minima e solo sulla base di finalità comprese in specifici accordi.

Le condizioni per l'accesso ai contributi relativi alla annualità 2009 e i contenuti del piano di spesa preventivo e consuntivo annuale, sono quelli stabiliti nell'allegato n. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 29.11.2006

Il consuntivo finale del piano di spesa dovrà pervenire alla Direzione Agricoltura entro 12 mesi dalla data della Determina di concessione del contributo.

Per quanto relativo alla presentazione dei progetti e piani di spesa preventivi, gli stessi, al fine di consentire alla Commissione Botanica Regionale di esprimere giudizi di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci preventivi e consuntivi (Art. 3 comma 2 L.R. 35/97), dovranno essere redatti secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) Firma da parte di un tecnico progettista abilitato;
- b) Indicazione da parte dell'Ente gestore del Direttore dei lavori;
- c) Relazione tecnica;
- d) Elenco prezzi con riferimento ai prezziari regionali vigenti – acquisizione di almeno tre preventivi per gli acquisti – analisi costi per i lavori in economia non riconducibili alla due ipotesi precedenti;
- e) Computo metrico;
- f) Quadro economico;
- g) Individuazione delle spese a carico dell'Ente.

I piani di spesa non potranno comunque prevedere:

- 1) Spese relative a lavori di gestione e manutenzione ordinaria superiori al 35% della spesa complessiva, comprendente anche le consulenze o incarichi di responsabilità scientifica dei giardini;

- 2) Costi per la gestione del progetto da parte dell'Ente gestore (ad esclusione della quota relativa al premio di incentivazione del 1,5%);
- 3) Costi di missione fuori regione che non siano adeguatamente motivati e giustificati;
- 4) Spese relative a produzione di materiale divulgativo o relative a ricerche scientifiche superiori al 30% del contributo concesso;

Priorità per l'attribuzione dei contributi regionali

Ai fini dell'assegnazione dei contributi ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. 35/97 si individuano i seguenti criteri e priorità:

- 1) Giardini ed orti localizzati all'interno dei parchi e riserve naturali regionali (punti 10), o in Parchi Nazionali, o nell'immediata adiacenza (massimo 1 Km) di centri urbani con popolazione di almeno 10.000 abitanti (punti 5);
- 2) Giardini ed orti con oltre 300 specie di piante coltivate appartenenti alla flora autoctona regionale (punti 10); da 200 a 300 specie (punti 5) tutte adeguatamente segnalate con cartelli indicanti almeno il nome italiano, il binomio latino e lo stato di conservazione;
- 3) Giardini ed orti con *index seminum* di piante spontanee abruzzesi non inferiore a 70 specie con semi raccolti nell'annata precedente, con indicata la località di raccolta (punti 5) o superiore a 100 specie (punti 10);
- 4) Giardini ed orti botanici con semi di piante spontanee abruzzesi raccolti (*index seminum*) almeno per il 30 % all'interno degli stessi (*Horto collecta*), punti 10;
- 5) Giardini che dimostrino di possedere almeno le seguenti strutture idonee per la gestione (ufficio, serra e/o vivaio, biblioteca) ed almeno le seguenti attrezzature: (armadi a tenuta stagno, computer, microscopio, refrigeratore) punti 5;
- 6) Giardini che dimostrino l'utilizzo di piante riprodotte della flora abruzzese per attività di conservazione o di restauro ambientale (reimpianto in natura) o di affidamento ad Enti gestori di aree protette per gli stessi fini (punti 15);
- 7) Giardini che dimostrino (copia ricevuta postale e/o copia mailing list) l'invio dell'*index Seminum* ad almeno 50 Giardini Botanici e lo scambio dei semi con almeno 20 G. B. regionali e/o extraregionali (punti 5), con invio di almeno 100 *Index Seminum* e con almeno 40 scambi (punti 10).
- 8) Giardini ed orti con erbario comprendente almeno 1.000 campioni di almeno 300 specie di piante autoctone d'abruzzo (punti 5) oppure almeno 3.000 campioni di almeno 500 piante d'abruzzo (punti 10), purché adeguatamente conservati e disponibili alla consultazione (occorre indicare modalità di conservazione, consultazione e persona da contattare);
- 9) Giardini ed orti che dimostrino l'organizzazione di almeno un corso, stage o progetto didattico botanico per l'anno in corso (2 punti per corso, stage o progetto didattico fino ad un massimo di 6 punti);
- 10) Giardini ed orti che documentino con pubblicazione attività di ricerca su specie autoctone rare o minacciate finalizzate alla conservazione delle stesse (punti 5 per pubblicazione fino ad un massimo di punti 10);
- 11) Giardini ed orti accessibili e fruibili ai diversamente abili, la cui accessibilità sia attestata da associazioni riconosciute di portatori di handicap (punti 5).

3- VALUTAZIONE TECNICA DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA TRASMESSA DALLA COMUNITÀ MONTANA SIRENTINA A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO

EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE BOTANICA IN DATA 17/09/08 PRESSO IL GIARDINO BOTANICO FORTIFICATO CASTELLO DI BEFFI;

Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento del Giardino Botanico Castello di Beffi, la Commissione procede all'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla Comunità Montana Sirentina, iniziando con la verifica del possesso del requisito di cui alla lettera B. Da tale verifica è emerso come già rilevato dalla Commissione in occasione del sopralluogo effettuato presso il suddetto Giardino in data 17-09-2008, il mancato possesso di detto requisito. La stessa Commissione ha ritenuto di rinviare l'esame degli altri requisiti, ad una nuova seduta, al fine di accordare altro tempo all'Ente Gestore per l'adeguamento dei requisiti necessari per il riconoscimento di Giardino Botanico di interesse regionale.


4- VARIE ED EVENTUALI.

Tra le varie ed eventuali viene posta all'attenzione della Commissione Botanica la richiesta del Comune di SAN SALVO -CH- del 22-10-08 prot.22382 rivolta ad ottenere i benefici previsti dalla L.R.35/97, per l'anno 2007 campagna 2008, la Commissione rileva l'impossibilità di prendere in considerazione tale richiesta, in quanto è pervenuta al di fuori dei termini temporali previsti e che la normativa di riferimento non prevede alcuna facoltà di deroga.

Il Segretario F.F.
Dr. Paolo LONGO






Il Presidente delegato
Dr Giovanni ANGARANO



La presente copia, composta di n. 4 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 27.09.2008

Dr. Paolo Longo

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2008, n. 1260:

Variazione al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 48. Capp. 06.00.101 -60010- dell'entrata e 99.04.101 -40010- della spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi e palesi, espressi
nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, come da prospetto allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente provvedimento entro

20 giorni dall'adozione alla Commissione bilancio del Consiglio regionale ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (*"Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"*);

3. di inviare la presente deliberazione al *Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, *pubblicità ed accesso* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere il presente provvedimento al Servizio "Ragioneria e Credito" per gli adempimenti di conseguenza.

Segue allegato

**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2008**

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila



Pagina 1 di 1

N° Atto	0	Esecutività	Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	DS.00.101	60010	DO.06.00	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI	250.000,00		250.000,00	
S	99.04.101	40010	DO.06.00	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI	250.000,00		250.000,00	
TOTALI SPESA					250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTALI ENTRATA					250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

11/12/2008
 [Signature]
 [Stamp]

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2008, n. 1266:

Variazione compensativa fra capitoli della stessa unità previsionale di base, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi e palesi, espressi
nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di

previsione corrente, come da prospetto allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di inviare la presente deliberazione al Servizio *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, *pubblicità ed accesso* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
3. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere il presente provvedimento al Servizio "Ragioneria e Credito" per gli adempimenti di competenza;

Segue allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2008

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila


Pagina 1 di 1

N° Atto	Ccod. Mecc.	Cap.	Art.	St. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	12.01.001	81409	1	DG.03.00	SOMME DERIVANTI DA MOBILITÀ SANITARIA			52.481.407,00	4.947.700,00
S	12.01.001	81500	1	DG.00.00	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERINARIA				
S	12.01.001	81517	1	DG.03.01	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO EX L.R. 23.03.2006, N. 20				7.090.456,00
S	12.01.001	81520	1	DG.00.00	ONERI PER IL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO - L.R. 16.3.2007, N.4 - FINANZIAMENTO REGIONALE DEI MAGGIORI DISAVANZI GENERATI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RISPETTO AL PIANO DI RIENTRO			35.090.249,00	
S	12.01.001	81598	1	DG.00.00				5.353.000,00	
TOTALI SPESA						0,00	0,00	52.481.407,00	52.481.407,00
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00

PER OGNI COMPONETE ALLOCAZIONALE



Il Funzionario
M. M. M.



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 13 del 13.01.2008
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dgs. Walter Gariani)

DETERMINAZIONI*Direttoriali*

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIEN-
TALE 12.12.2008, n. 74/17:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica e integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 60/17 del 08.10.2008 ai sensi dell'art. 10 comma 1 a seguito di modifica non sostanziale. DITTA: PILKINGTON ITALIA S.p.A. Sede impianto: Zona Industriale San Salvo (CH) Attività svolta: Produzione di vetro piano in lastre destinato al mercato automobilistico Codice IPPC: punto 3.3 "Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno".

L'AUTORITÀ' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

*Omissis***DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1**DI AGGIORNARE A SEGUITO
DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

(comma 1 – art. 10 – D.Lgs. 59/05)

L'Autorizzazione Integrata Ambientale n. **60/17 del 08 OTTOBRE 2008**, rilasciata alla Ditta **PILKINGTON ITALIA S.p.A.**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in Zona Industriale del Comune di San Salvo (CH) nella persona del legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di vetro piano in lastre destinato al mercato automobilistico, sito in Zona Industriale del Comune di San Salvo (CH);

Art. 2

Nell'art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. **60/17 del 08 OTTOBRE 2008** il quadro emissivo del camino 21 risulta essere così modificato

Punto di emissione	Provenienza	Altezza	Portata	Durata emissione		Temperatura	Sistema di abbattimento	sostanza inquinante	Concentrazioni	Flusso di massa		Frequenza controlli
		(m)		(h/gg)	(gg/a)				(°C)	(mg/Nm³)	Kg/h	
21	CIMINIERA PRINCIPALE Fase di fusione vetro chiaro (tenore di ferro < 0,56%)	76	120.000	24	365	300	PE	Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Polveri totali Classe II (tabella B) Classe III (tabella B) Acido fluoridrico Acido cloridrico	1.700 300 30 0,145 0,80 5 15	204 36.000 3.600 0,0174 0,096 0,600 1,800		Quadrimestrale per i parametri non controllati in continuo
	CIMINIERA PRINCIPALE Fase di fusione vetro colorato (tenore di ferro > 0,56%)	76	120.000	24	365	300	PE	Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Polveri totali Classe II (tabella B) Classe III (tabella B) Acido fluoridrico Acido cloridrico	2.000 300 30 0,145 0,80 5 15	240 36.000 3.600 0,0174 0,096 0,600 1,800	1.787.040 315.360 31.536 208,01 840,96 5.256 15.768	
	CIMINIERA PRINCIPALE Fase di fusione vetro speciale Sundym e Galaxee	76	80.000	24	60	300	PE	Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Polveri totali Classe II (tabella B) Classe III (tabella B) Acido fluoridrico Acido cloridrico	3.000 300 30 0,7 0,80 5 15	240 24 2,4 0,056 0,064 0,4 1,2		

Omissis

L'AUTORITÀ' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
 ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

PROVVEDIMENTO/ORDINANZA-INGIUN-
 ZIONE AIA 16.12.2008, n. 75/3:

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale Irrogazione sanzione amministrativa ex art. 16 comma 4 del D. Lgs. 59/2005 DITTA: Burgo Group S.p.A. Sede impianto: Avezzano-Via L. da Vinci, 5 Attività svolta: produzione carta patinata da cellulosa vergine e pasta legno nonché attività connesse quali centrale (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera Codice IPPC: 6.1 b).

L'AUTORITÀ' COMPETENTE
 D.G.R. 13 febbraio 2004, n. 58

Omissis

ORDINA

Al Sig. Gianfranco Sorge, nato ad Avezzano (AQ) il 20.09.1948 e residente in Avezzano (AQ), via Venezia 36, il pagamento della somma di Euro 5.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione a lui ascritta.

INGIUNGE

Al medesimo di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto:

Sanzione amministrativa Euro 5.000,00

mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: "Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'art.

16 comma 4 del D. Lgs. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale"; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001"

Avverso il presente atto è ammessa opposizione avanti al Tribunale amministrativo competente, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 22-bis, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso di inadempimento si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell'art. 27, L. 24 novembre 1981, n. 689.

L'AUTORITÀ' COMPETENTE
 Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
 ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

PROVVEDIMENTO/AIA 16.12.2008, n. 76/2:

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale DITTA: ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l. Sede impianto: Via Amendola n. 1150 - Comune di San Giovanni Teatino (CH) Attività svolta: produzione di imballaggi in cartone ondulato a partire da carta da macero Codice IPPC: punto 6.1 b) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

L'AUTORITÀ' COMPETENTE
 D.G.R. 13 febbraio 2004, n. 58

Omissis

DIFFIDA
ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a)
del D. Lgs. n. 59/2005

la Società ICO Industria Cartone Ondulato

s.r.l., a:

- adempiere alla prescrizioni di cui all'allegato C del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 07/07/2006 citato in premessa entro il termine di **sessanta (60) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento.
- Richiedere, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 59/05 modifica dell'autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 07/07/2006 in merito ai 2 silos atti allo stoccaggio di amido, entro il termine di **trenta (30) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento.

1) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l., con sede legale in Via Marisa Bellisario del Comune di Pianella (PE), nella persona del legale rappresentante pro tempore;

2) Il responsabile del procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINNA - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano 75, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. lgs. 59/2005;

3) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, all'ARTA Dipartimentale di Chieti e Pescara e alla Procura della Repubblica di Chieti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DI3/70:

Esercizio dell'attività di distribuzione di GPL – Operatori terzi facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici (Art. 20 D.Lgs. 128/06) - Ditta: COPEMA srl – Giulianova (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)

La ditta COPEMA s.r.l. con sede legale in Giulianova (TE) via Galilei n. 533 è autorizzata alla vendita di GPL in esclusiva, nel territorio della Regione Abruzzo, attraverso recipienti di proprietà e con il marchio dell'azienda distributtrice, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma – Via C. Cipolletti n. 25 00155

2)

La ditta deve trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione Abruzzo – Servizio Attività Estrattive e Minerarie, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale.

3)

La ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di

sicurezza.

È Disposta la pubblicazione per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DI3/71:

Esercizio dell'attività di distribuzione di GPL – Operatori terzi facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici (Art. 20, D.Lgs. 128/06) - Ditta: VERLINGAS DUE sas – CASTEL DI SANGRO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)

La ditta VERLINGAS DUE sas di Verlingeri Oreste con sede in Castel di Sangro (AQ), S.S. 17 Km 148+150 è autorizzata alla vendita di GPL in esclusiva, nel territorio della Regione Abruzzo, attraverso recipienti di proprietà e con il marchio dell'azienda distributtrice, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione ButanGas S.p.A. con sede legale in Roma – Foro Traiano n. 1 e sede amministrativa e commerciale in Milano – Via Larga n. 9/11

2)

La ditta deve trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione Abruzzo – Servizio Attività Estrattive e Minerarie, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il permanere del rappor-

to contrattuale.

3)

La ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

E' disposta la pubblicazione per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 18.12.2008, n. DI3/73:

Legge regionale 26.07.2003, n. 54 - Art. 13bis. "Convenzione con il Comune" Cava di calcare in località "San Biagio" - Comune di L'Aquila Ditta Inerti Aquilana s.r.l. con sede in L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate:

La ditta Inerti Aquilana s.r.l. con sede legale in Paganica di L'Aquila Via IV Novembre 2, esercente la cava di calcare in località "San Biagio" del Comune di L'Aquila individuata in catasto foglio di Mappa n. 4 particelle nn. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-66-67-69-70-71-227-228-229-230-231-232-233-234-236-237-238-239-242-243-244-245-246-247-248-249-250-

251-252-253-254-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-274-508-509-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-643-648-674-675-676-694-743-754-755-756-757-758-797-798, è obbligata verso il Comune di L'Aquila per gli impegni indicati nella convenzione, allegata alla presente Determinazione e della quale fa parte integrante, redatta e stipulata sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 60 del 30.01.2006 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 16 del 15.03.2006.

La presente Determinazione è pubblicata,

per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE****CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.13 BIS DELLA L.R.54/1983**

Fra la Giunta Regionale, Direzione Attività Produttive, Servizio Attività Estrattive e Minerarie (che in seguito verrà citata Regione), in via sostitutiva, e la ditta Inerti Aquilana s.r.l. (che di seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

Premesso

- che la Ditta, con sede legale in Paganica di L'Aquila (P.I. e C.F. 00625450663) Via IV Novembre 2, ha richiesto l'intervento sostitutivo per la stipula della convenzione di cui all'art.13 bis della L.R. 54/83 introdotto dalla L.R. n.6 del 08.02.2005 art.132;
- che la Ditta esercita una attività estrattiva di materiale di cava in località "San Biagio" in quanto Concessionaria di terre civiche per attività estrattiva individuate in catasto al foglio di Mappa n.4 particelle nn. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43- 44 - 45- 46- 47 - 48 - 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-66-67-69-70-71-227-228 - 229 - 230 - 231 - 232-233-234-236-237-238-239-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251- 252 - 253 - 254 - 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-274-508-509-549-550-551-552-553 - 554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-643-648-674-675-676-694-743-754-755-756-757-758-797-798, come da Determina Dirigenziale di Concessione n.92 del 27/07/2005 del Settore Ambiente del Comune di L'Aquila e del contratto con il medesimo Comune stipulato in data 02/08/2005 rep. N.25734 con decorrenza dalla stipula del contratto di concessione su citato.
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da calcare;
- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n.6/2005, che impone la stipula della convenzione tra la Regione Abruzzo, in via sostitutiva, e la Ditta richiedente;
- che il progetto presentato dalla Ditta ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi per le Cave in data 18/11/2004, nonché tutti gli altri pareri di rito;
- che la Ditta non ha raggiunto un accordo con il Comune di L'Aquila e con la nota del 8/9/2008, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Attività Produttive in data 8/9/2008 con il n.15786, ha richiesto l'intervento sostitutivo del Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Giunta Regionale

Tutto ciò premesso la Ditta e la Regione, in via sostitutiva, convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art.13 bis della L.R. n.54/1983.

Art. 1

La Regione prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della Ditta per la cava di calcare sita in località San Biagio sulle aree in concessione contraddistinte in catasto al foglio n.4 particelle nn. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43- 44 - 45- 46- 47 - 48 - 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-66-67-69-70-71-227-228 - 229 - 230 - 231 - 232-233-234-236-237-238-239-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251- 252 - 253 - 254 - 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-274- 508 - 509 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-643-648-674-675-676-694-743-754-755-756-757-758-797-798 del Comune censuario di L'Aquila.

Art. 2

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti si impegnano per quanto segue.

Art. 3

La Ditta si impegna a versare, annualmente al Comune di L'Aquila, la somma di seguito indicata, in una unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in materia di:

- A) protezione civile (attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni strumentali per le attività di protezione civile e soccorso pubblico;
- B) viabilità e sicurezza stradale (con interventi finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico locale);
- C) recupero ambientale (anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola) dei siti estrattivi dimessi presenti sul territorio comunale;
- D) recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio comunale;
- E) attività di promozione e sensibilizzazione in materia ambientale;
- F) attività di promozione e sensibilizzazione in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.

La somma da versare entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione nelle modalità su descritte è risultante dall'applicazione sulla cubatura di materiale litoide estraibile annualmente, pari a 132.143 mc. come desunta dalla relazione tecnica allegata al progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi suddividendo la quantità totale di mc. 1.850.000 per i 14 anni della durata del programma di coltivazione, del 20% delle tariffe stabilite con Determinazione Dirigenziale del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 54/83, come indicato nel seguente prospetto:

Anno 2005

20% del canone di cui alle Det. Dir. nn. DI3/02 del 18/1/2005 e DI3/35 del 11/3/2005 pari a € 0,114
Importo da versare € 15.064,30;

Anno 2006

20% del canone di cui alla Det. Dir. n. DI3/3 del 27/1/2006, pari a € 0,1154
Importo da versare € 15.249,30;

Anno 2007

20% del canone di cui alla Det. Dir. n. DI3/3 del 18/1/2007, pari a € 0,1164
Importo da versare € 15.381,45;

Anno 2008

20% del canone di cui alla Det. Dir. n. DI3/7 del 23/1/2008, pari a € 0,1186
Importo da versare € 15.672,16;

Per un importo totale da versare pari ad € 61.367,21.

Il Comune di L'Aquila, al quale viene trasmessa la presente convenzione, invierà alla Ditta il programma di investimento con il relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

Art. 4

Per gli anni successivi al 2008, il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, adeguando l'importo, pari al 20% della tariffa stabilita, con gli aggiornamenti annuali.

Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune di L'Aquila.

In caso di mancata proroga dell'attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune di L'Aquila è tenuto al rimborso delle somme versate riferite al volume di materiale non estratto.

Art. 5

Il Comune di L'Aquila deve evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio/concessorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località della cava interessata ed il riferimento all'art. 13bis della L.R. 54/1983.

Art.6

Per l'area e relative pertinenze su cui sono state realizzate costruzioni ed impianti ai sensi dell'art.7 lett.H) della L.R. n.54/1983 ricadenti in aree demaniali gravate da uso civico il Comune può procedere, ove consentito dalla legge e su richiesta della Ditta esercente l'attività estrattiva, alla cessione delle aree interessate ai sensi della legislazione vigente ed il prezzo di cessione è determinato in conformità all'art.2, comma 5 della L.R. 68/1989 e successive modifiche.

Art. 7

Le parti e il Comune di L'Aquila, al quale viene trasmessa la presente convenzione, adempiono alla presente Convenzione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Art. 9

Il Comune di L'Aquila deve, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare all'attuazione dei programmi di investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

Art. 10

E demandato al Servizio regionale Attività Estrattive e Minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e delle scarpate.

Art. 11

Ogni importo, tassa e spesa inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n.128/59, al D.Lgs. n.624/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R.54/83 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle normative non specificate, sostituite, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara, Uffici della Giunta Regionale Servizio Attività Estrattive e Minerarie in data 18 dicembre 2008.

Regione Abruzzo
Servizio Attività Estrattive e Minerarie
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta



Il legale rappresentante della Ditta

De Meo Maura
De Meo Maura

DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.12.2008, n. DC7/750:

“Programma per la costruzione di n. 200 alloggi a canone concordato da parte delle A.T.E.R. con contributi regionali”. Ater Pescara. Autorizzazione trasformazione rate ammortamento in quote conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di autorizzare l'attribuzione all'Ater di Pescara del finanziamento di € 486.000,00 in conto capitale anziché in conto interessi, concesso con deliberazione della G.R. 296 del 28.03.2007 per far fronte ai primi tre anni di ammortamento per la realizzazione del Programma per la costruzione di n. 45 alloggi a canone concordato, con le medesime modalità di erogazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 28.03.2007.

Per IL DIRIGENTE

Vacante

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Perluigi Caputi

DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL

TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.12.2008, n. DC7/757:

ATER di Teramo - Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Destinazione del 20% dei ricavi delle vendite per ripiano perdita economica esercizio 2007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di autorizzare l'ATER di Teramo alla copertura della perdita economica dell'esercizio 2007 pari a € 191.121,70 facendo ricorso all'utilizzo parziale delle disponibilità relative al ricavato della cessione degli alloggi ERP, ai sensi dell'art. 1 comma 14 Legge 560/93, ammontante ad €545.102,62;
- a seguito di suddetta autorizzazione la disponibilità dei rientri della Legge 560/93 si riduce a €353.980,92.

Per IL DIRIGENTE

Vacante

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Perluigi Caputi

DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 24.12.2008, n. DC6/236 Espr.:

Interporto Chieti-Pescara opere di completamento in località Manoppello Scalo – Seconda e terza fase del 1° intervento funzionale ed aree in variante al PRG del Comune di Chieti. Determina di esproprio art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. Per le opere di completamento dell'Interporto Chieti-Pescara, in località Manoppello Scalo – Seconda e terza fase del 1° intervento funzionale ed aree in variante al PRG del Comune di Chieti - è pronunciata a favore della Soc. Interporto Val Pescara S.p.A. - Via S.S. 5 Tiburtina Valeria, località Staccioli - Manoppello Stazione (PE), soggetto beneficiario, l'espropriazione degli immobili di cui all'allegato elenco ditte, siti nel Comune di Chieti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

2. La Soc. Interporto Val Pescara S.p.A. provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il provvedimento di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori;
3. La Soc. Interporto Val Pescara S.p.A. provvederà, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per

la registrazione del provvedimento di esproprio presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

4. La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;
5. Le somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio o asservimento, nonché ogni altra somma, onere o spesa, comunque denominati, saranno erogati a cura e spese della Soc. Interporto Val Pescara S.p.A.;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Fausto Fanti

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/337:

Deliberazioni Giunta Regionale n. 771 del 7.08.2001, n. 399 del 14.06.2002 e n. 748 del 10.08.2002 - Attuazione L.R. 23.3.2000, n. 52 – Incentivazione raccolta differenziata – Beneficiario: Consorzio Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti di Lanciano (CH). “L.R. 23.03.2000 n. 52 - Assegnazione di

incentivi a favore dei Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti. - Progetto rimodulato". Approvazione variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 23.3.2000, n. 52 recante "*Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti*";

Richiamata la D.G.R. n. 1596 del 7.12.2000 avente per oggetto: "*L.R. 23.3.2000, n. 52 - Assegnazione di contributi a favore di comuni singoli o associati, per interventi finalizzati alla incentivazione dello sviluppo dei servizi comunali di raccolta differenziata. Approvazione dei criteri generali e dello schema di avviso pubblico*", con la quale l'organismo collegiale ha stabilito, tra l'altro:

«5. di impegnare l'intero importo di L. 6.000.000.000 (seimiliardi) sul cap. n. 292360, denominato "*Interventi urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti - L.R. 23.3.2000, n. 52*", dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e di dare mandato al competente Servizio della Direzione Regionale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali la predisposizione e l'adozione degli atti consequenziali»;

Richiamata, altresì, la successiva D.G.R. n. 771 del 7.08.2001 concernente "*L.R. 23.3.2000, n. 52 - Assegnazione di contributi a favore di comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla incentivazione dello sviluppo dei servizi comunali di raccolta differenziata. Individuazione degli interventi ammessi e approvazione della graduatoria*", con la quale l'organismo collegiale ha deliberato, tra l'altro, "*...di disporre che gli atti consequenziali al presente provvedimento siano predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia di questa Giunta, quale Servizio individuato al punto 4) della D.G.R. n. 1596/7.12.2000 ...*";

Vista la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, allegata alla citata D.G.R. n. 771/2001;

Richiamata la D.G.R. n. 399 del 14.6.2002, con la quale l'organismo collegiale ha provveduto a rettificare la graduatoria di cui alla D.G.R. 771/2001 sopra citata;

Richiamata la successiva D.G.R. n. 748 del 10.08.2002 avente per oggetto «*DocUp 2000-2006, Misura 3.1 - az. 3.1.2 - Intervento denominato "Sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata in attuazione della L.R. 52/2000 mediante la realizzazione di impianti ed attrezzature, quali isole ecologiche, stazioni di trasferimento, ecc."* - *Attribuzione risorse e specificazione modalità attuative*» con la quale l'organismo collegiale ha deliberato, tra l'altro:

1. di destinare all'intervento denominato "*sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata... omissis...*" dell'azione 3.1.2DocUp ob.2 risorse pubbliche (UE,Stato,Regione) per € 3.098.741,39...
2. di darvi attuazione mediante scorrimento, limitatamente ai progetti riguardanti i territori che ricadono nell'ambito dell'ob. 2, della graduatoria approvata ... omissis ...;
3. di destinare al finanziamento di quegli interventi compresi in graduatoria ma non ricadenti in aree ob. 2 i fondi regionali di cui al cap. 292340 ... omissis ... del bilancio 2002, procedendo allo scorrimento fino a concorrenza delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione del contributo regionale a favore dei soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con la citata D.G.R. 771/2001 (così come rettificata giusta D.G.R. 399/2002 e D.G.R. 748/2002) il cui territorio non sia ricompreso tra le aree poste in ob. 2 fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 292360 e cioè fino a Euro 2.000.000,00;

Dato atto che nella graduatoria di cui sopra,

con un punteggio di 36 punti - che lo colloca al 4° posto della graduatoria stessa, è stato ricompreso l'intervento proposto dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti di Lanciano (CH) - avente per oggetto "Progetto di n. 6 stazioni di conferimento per la raccolta differenziata nel comprensorio consortile" per un importo di Euro 585.662,12 pari al 60% del costo complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento di €976.103,54;

Richiamato lo schema di concessione predisposto dal competente Ufficio del Servizio Gestione Rifiuti, allegato alla Determina DF3/51 del 24.07.2002;

Dato atto che il predetto importo di progetto di €585.662,12 trova capienza:

- nell'impegno assunto con la citata DGR n. 1596 del 07.12.2000 sul capitolo 292360/R/2000 (impegno n. 1 del 13.12.2000 per complessivi €3.098.741,39), per un importo pari a €303.597,95 quale risulta dalla differenza tra l'intero stanziamento iscritto sul capitolo 292360/R/2000 di €3.098.741,39 e la somma dei contributi spettanti agli altri soggetti proponenti interventi meglio utilmente collocati nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 771/2001 (e successiva modifica), pari a €2.795.143,44;
- per un importo pari a € 282.064,17 nello stanziamento relativo al bilancio 2002 di cui al medesimo capitolo 292360/C/2002, che si impegna con atto n. DF3/51 del 24.07.2002;

Vista la propria determinazione n. DF3/51 del 24.07.2002, con la quale è stato assegnato al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, per l'intervento avente ad oggetto: "Progetto di n. 6 stazioni di conferimento per la raccolta differenziata nel comprensorio consortile", un contributo di €585.662,12 pari al 60% del costo complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento di €976.103,54;

Tenuto conto che con nota n. 217 del 12.02.2003, il Consorzio Comprensoriale Smal-

timento Rifiuti di Lanciano, ha trasmesso il progetto e la relazione tecnica di variante con la richiesta di approvazione;

Considerato che con determina n. DF3/27 del 11.03.2003, il Dirigente pro-tempore del Servizio Gestione Rifiuti aveva espresso parere favorevole alla richiesta di approvazione del progetto di variante, avanzata dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano;

Vista la nota n. 1943 del 23.10.2003, con la quale il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, ha evidenziato le difficoltà relative al reperimento di un nuovo sito per il Comune di Santa Maria Imbaro (CH) ed ha chiesto la sospensione della pratica in riferimento ai tempi di concessione per la definizione del progetto esecutivo;

Considerata la nota n. 527 del 20.02.2007, con la quale il Consorzio Comprensoriale ha comunicato la formale rinuncia al contributo, a suo tempo assegnatogli, relativo a "Assegnazione di contributi a favore di Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla incentivazione dello sviluppo dei servizi comunali di raccolta differenziata - L.R. n. 52/2000", determinata da: "disaccordi tra i Comuni Consortili che non hanno portato alla definizione di un progetto concreto";

Richiamata la determina n. DN3/39 del 28.03.2007 con cui si è preso atto della rinuncia comunicata con nota prot. n. 527 del 20.02.2007, si è revocato il finanziamento assegnatogli pari a €585.662,12 e si è disimpegnata la somma assegnata con DF3/51 del 24.07.2002 di €585.662,12;

Vista la Delibera di Giunta n. 860 del 13.08.2007 nella quale è stato deliberato, tra l'altro:

- di prendere atto della volontà degli Enti di realizzare i progetti, anche rimodulati, al fine di potenziare e diffondere i servizi di R.D.;

- di riassegnare i fondi previsti (€887.401,78) per la realizzazione, tra gli altri, del progetto trasmesso dal Consorzio Comprensoriale di Lanciano con nota prot. n. 1836 del 22.06.2007;
- di provvedere alla rimodulazione del finanziamento e rassegna dei fondi per la raccolta differenziata sul capitolo 292360 (...) dando atto che si procederà alla riscrittura degli stessi;

Richiamata la determina DN3/187 del 17.12.2007 con la quale il Direttore Dott. Franco Gerardini ha disposto:

- *“di approvare il progetto avente per oggetto: L.R. 23.03.2000 n. 52 – “Assegnazione di incentivi a favore dei Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti. Presentazione del progetto rimodulato”;*
- *approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;”*

Vista la nota Prot. n. 27373 del 11.11.2008 con la quale il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano comunica il Quadro Economico rimodulato a seguito delle esigenze rappresentate da alcuni soci che hanno modificato la modalità di raccolta differenziata degli RSU aumentando la percentuale dei rifiuti, contenendo i costi di trasferimento agli impianti di smaltimento, e conseguentemente rivedendo il numero e la tipologia dei contenitori e dei mezzi previsti nel piano tecnico-economico allegato alla det. DN3/187 del 17.12.2007;

Dato atto, ancora, che la suddetta variante non costituisce variante sostanziale e non comporta variazione nella somma complessiva prevista dal quadro economico progettuale;

Vista la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il nuovo quadro economico per una somma di € 772.300,00, di cui 453.860,74 Euro (pari al 60% dell'importo complessivo) finanziato con Determina DN3/187 del 17.12.2007;
- di notificare il presente atto al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH);
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/340:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. -Norme in materia ambientale- Art. 208 – co. 13. – L.R. 19.12.2007 n. 45 – art. 45 co. 16. Ditta BOLLETTINI Giuseppe – Contrada Cesenà – 64017 Sant’Onofrio di Campoli (TE). Determinazione n. DF3/54 del 16/06/03 inerente autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per lo stoccaggio provvisorio di materiali ferrosi pericolosi e non, demolizione, recupero di parti di rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso (rottami ferrosi e non ferrosi). Sospensione autorizzazione all’esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa che

si richiamano integralmente nel presente dispositivo

- 1) di **sospendere per MESI SEI**, per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si intendono integralmente riportate, la Determinazione dirigenziale n. DF3/54 del 16/06/03, inerente l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per lo stoccaggio provvisorio di materiali ferrosi pericolosi e non, demolizione, recupero di parti di rottamazione veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso rilasciata alla ditta BOLLETTINI Giuseppe – Contrada Cesenà – Sant'Onofrio di Campli (TE);
- 2) di prescrivere alla ditta BOLLETTINI Giuseppe di produrre, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, idonea garanzia finanziaria adeguata ai sensi della D.G.R. 790/07;
- 3) di stabilire che in caso di mancata produzione della documentazione di cui al punto 2) nel predetto termine si provvederà alla revoca della Determinazione n. DF3/54 del 16/06/03;
- 4) di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;
- 5) di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data del presente provvedimento;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Campli (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento di Teramo e all'ARTA – Direzione Centrale di Pescara;
- 7) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;

- 8) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta BOLLETTINI Giuseppe – Contrada Cesenà – 64017 Sant'Onofrio di Campli (TE);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, limitatamente all'oggetto e al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DN3/341:
Ditta D'EMILIO CARLO – Via Pretara n. 28 – 65020 LETTOMANOPPELLO (PE). Autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile denominato OM SK Mouse II SK 105 F – Matricola n. 99A08400T, per il trattamento dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- 1) di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs

3.04.2006, n. 152 e della L.R. n. 45/07, la Ditta D'EMILIO Carlo, con sede legale in LETTOMANOPPELLO (PE) via Pretara n. 28, all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi, descrit-

to in premessa denominato OM SK Mouse II SK 105 F. – Matricola n. 99A08400T. La tipologia, la quantità dei rifiuti e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella che segue:

CER Decisione 2000/532/CEE e s.m.i.	Descrizione rifiuto	Operazioni All. C – Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	D.M. 05.02.98 e s.m.i.	Quantità Max-t/g
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5	7.2	300-400 t/g
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		7.2	
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		7.3	
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		7.1	
17 01 01	Cemento		7.1	
17 01 02	Mattoni		7.1	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche		7.1	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		7.1	
17 03 02	Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		7.6	
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		7.11	

17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	7.11
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7.1
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	7.1

- 2) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di recupero **R5** di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da svolgersi nel pieno rispetto degli elaborati progettuali citati in premessa e nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 05/02/98 e s.m.i. par. 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.6 - 7.11 nei limiti delle attività di recupero ammissibili indicate ai sottoparagrafi 7.1.3 - 7.2.3 - 7.3.3 - 7.6.3 - 7.11.3 dello stesso D.M 05/02/98;
- 4) di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto, dettate dall'ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 5477/DIP del 04/09/08 qui di seguito riportate:

- la Ditta D'EMILIO Carlo si attenga a

quanto previsto dai commi 11 e 15 dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 629 del 09/07/08.

- *In particolare dovranno essere attuate tutte le procedure di buona gestione dell'impianto che assicurino, nello svolgimento delle singole campagne di attività, la tutela delle diverse matrici ambientali.*

Si precisa, inoltre, che per tutta la durata della campagna di attività (frantumazione, recupero/smaltimento):

- *I rifiuti e le materie prime secondarie prodotte e depositate temporaneamente sul sito (indicate negli elaborati grafici), dovranno essere recuperati e smaltiti senza determinare rischi per l'acqua, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulenti.*

Inoltre la Ditta dovrà:

- *produrre la planimetria del sito utilizzato con esplicita indicazione delle aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime ottenute;*

- *effettuare sul prodotto ottenuto dopo frantumazione e prima del conferimento a Ditte preposte per il riutilizzo, opportune analisi chimiche di caratterizzazione;*
- *attribuire il Codice relativo ai rifiuti ottenuti;*
- *riportare sul Registro di Carico e Scarico Rifiuti, i quantitativi relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti;*
- *predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e delle materie prime secondarie conferiti, precisando in particolare la Ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto.*

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – ed all'ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara.

Tale metodologia operativa si intende riferita ad ogni campagna di recupero che la Ditta effettuerà.

- 5) di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:
- a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - b) almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di

regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (l'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7;

- c) la comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:
- il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
 - i dati specifici inerenti all'attività;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un **Responsabile Tecnico** dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - copia delle garanzie finanziarie;

- qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;
 - d) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell'ARTA nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - e) il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia, dal Comune e dall'ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.
 - f) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt 189, 190, 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
 - g) qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;
- h) nell'esecuzione delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione Abruzzo*", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
- 6) di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
 - a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
 - b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE

- 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c) per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
- d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) per quanto attiene all’attivazione dell’impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
- f) per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frap-
- porre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- g) per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);
- h) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- j) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- k) in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;
- l) tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- m) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
- 7) di stabilire altresì, che:

- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) è fatto salvo l'obbligo di ottemperare all'onere inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1° febbraio 2000;
- c) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
- d) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con **cadenza semestrale**, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all'A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Pescara, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla **DGR n. 1399 del 29.11.2006**; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m);
- e) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;
- f) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- g) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- h) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

11) di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'ASL di Pescara, al Comune di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Ditta D'EMILIO Carlo con sede legale in LETTOMANOPPELLO (PE) - via Pretara n. 28;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.12.2008, n. DN3/344:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - Società GALIE' MARIA PIA S.N.C. - Via San Lorenzo, 62 - Vasto - Prosecuzione delle attività di autodemolizione di cui all'autorizzazione regionale n. DF3/119 del 04.12.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/119 del 04.12.2003, per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Vasto, al foglio di mappa catastale n. 38, particella n. 4099, con **superficie complessiva di 6.500 mq**, di cui 4.465 mq per lo svolgimento delle attività autorizzate, e una **potenzialità di 2.500 veicoli per anno** per le attività di smaltimento e recupero di cui alla **fase R13** dell'Allegato C e alla **fase D15** dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 2) di stabilire che, fatto salvo quanto precisato in premessa, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto è concesso, in via non rinnovabile e provvisoria, dalla data di adozione del presente provvedimento **fino al 30.06.09**, al fine di consentire alla Società interessata di trasmettere, a questo Servizio, nuova istanza di autorizzazione per un diverso sito, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che nel caso in cui il relativo procedimento istruttorio non possa essere favorevolmente concluso entro i medesimi termini, la Regione valuterà, allo stato degli atti, l'adozione dei successivi provvedimenti in merito;
- 3) di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare, entro il 31.12.2008, una dettagliata relazione tecnico-finanziaria, con allegato il cronoprogramma delle attività per la delocalizzazione dell'impianto e il piano di chiusura e ripristino ambientale dell'attuale sito, e, entro il 30.03.2009, il progetto del nuovo impianto e la relativa documentazione tec-

nica, così come previsto dall'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) di stabilire che per quanto concerne l'eser-

cizio dell'attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all'impianto risultano i seguenti:

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
16 01 04*	Veicoli fuori uso.
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

5) di stabilire che i seguenti codici di rifiuto, in linea di massima, esitano dalle attività esercitate nel centro di raccolta:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13 01 10*	Oli per circuiti idraulici, non clorurati.
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici.
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici.
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 05 06*	Oli prodotti della separazione olio acqua.
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele).
13 08 02*	Altre emulsioni.
15 02 02*	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso.
16 01 07*	Filtri dell'olio.
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio.
16 01 09*	Componenti contenenti PCB
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio ("air bag").
16 01 11*	Pastiglie per freni contenenti amianto.
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.
16 01 13*	Liquidi per freni.
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.
16 01 16	Serbatoi per gas liquido.
16 01 17	Metalli ferrosi.
16 01 18	Metalli non ferrosi.
16 01 19	Plastica.
16 01 20	Vetro.
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti.

16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.
16 06 01*	Batterie al piombo.
16 08 01	Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03
19 10 03*	Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

- 6) di confermare condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/119 del 04.12.2003, per quanto applicabili;
- 7) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;
 - b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall'art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
- a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
 - b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
 - c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento autorizza l'esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione

della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all'art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

- 10) di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare le garanzie finanziarie, adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di **trenta (30) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
- 11) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione
- 12) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi

eventuali diritti di terzi;

- 15) di richiamare la Società GALIE' MARIA PIA S.N.C. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*), dell'art. 189 (*Catasto Rifiuti*), dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
 - 16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A.] di Chieti;
 - 17) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società GALIE' MARIA PIA S.N.C., via San Lorenzo, 62 – 66054 Vasto;
 - 18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 10.12.2008, n. DN5/237:

“Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 - art. 225 L.R. n. 15 del 26.04.2004” – Settore Aria - Intervento “Implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria” – A.1 – Convenzione Regione Abruzzo – ARTA per attuazione”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1) di approvare lo schema di convenzione che viene allegato al presente atto (All. 1) per

farne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina dei rapporti tra Regione Abruzzo e ARTA per la realizzazione dell’intervento “*Implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria*” previsto dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008- Settore Aria- Intervento A. 1;

- 2) disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 3) di trasmettere il presente atto al:
 - all’ARTA per il seguito di competenza;
 - al Direttore Regionale dell’area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Franca Chiola

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

ALL. 1

CONVENZIONE

Tra la Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Ambiente, Territorio, Energia - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile e l'ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, per l'attuazione dell'intervento "Implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'Aria". Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008.

L'anno, il mese di il giorno, in Pescara, presso gli uffici regionali della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia siti in Via Passolanciano, n°75;

TRA

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661), rappresentata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 77/1999, nel presente atto dalla Dott.ssa Franca Chiola, nata a il/.../...., in qualità di Dirigente del "Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile" - Direzione Parchi, Ambiente, Territorio, Energia, denominata *Committente*, presso la cui sede in Pescara, Via Passolanciano n°75 - elegge domicilio;

E

ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (C.F.) rappresentata dal Dott., nato a il/.../.... in qualità di, con sede in Pescara, Viale Marconi, 178, nel prosieguo denominato anche *Affidatario*;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n°47/7 del 24.10.2006, la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 225 della L.R. n.15 del 26.04.2004, ha approvato il "Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006/2008" - B.U.R.A. Speciale n. 108 del 06.12.2006 -che individua, divisi per settori di intervento, gli obiettivi ambientali e gli interventi occorrenti per conseguirli, ripartendo tra questi le risorse disponibili pari a € 36.084.045,95, ed individua nel Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile il soggetto responsabile della sua attuazione;
- all'interno del Settore "Risanamento qualità dell'Aria" del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, è inserito l'intervento "Implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria", che prevede di incrementare la rete di monitoraggio esistente nei Comuni considerati a rischio di inquinamento atmosferico, sia per dare copertura alle zone che ne



GIUNTA REGIONALE

sono totalmente sprovviste, sia per riorganizzarla in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia;

- la dotazione finanziaria per la realizzazione dell' intervento di che trattasi è fissata in € 2.500.000,00, interamente a carico del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, e il soggetto attuatore è individuato nella Regione Abruzzo mediante affidamento diretto all'ARTA, *agenzia regionale competente in materia;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 79/4 del 25.09.2007, la stessa Regione Abruzzo, ha approvato, anche in considerazione della procedura di infrazione europea n. 2004/2116 relativa alle Direttive 96/62/CE e 99/30/CE, il "Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria", pubblicato sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 98, del 05.12.2007, che detta precise indicazioni in ordine all'implementazione e la ristrutturazione della rete fissa di rilevamento della qualità dell'aria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile n°137/DN5 del 28.11.2007, si è dato avvio alla attuazione dell'intervento di che trattasi mediante affidamento all'ARTA dell'incarico per la sua realizzazione, con onere di provvedervi previa elaborazione, di concerto con la Direzione Regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, di apposito progetto esecutivo, nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in materia e in linea con il suddetto atto di "Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria";
- con la stessa Determinazione n°137/DN5 del 28.11.2007 è stato disposto l'impegno sul cap. 292361 della somma di euro 2.500.000,00, destinata dal PRTRRA 2006-2008 a tale finalità, rinviando ad atto successivo la definizione delle modalità di liquidazione ed erogazione delle stesse risorse;
- a seguito di quanto sopra, sono state tenute apposite riunioni ,formalmente convocate, tra rappresentanti della Direzione Regionale Ambiente - Servizio Sviluppo Sostenibile e Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale e Sina - e rappresentanti dell'ARTA nel corso delle quali sono state analizzate le problematiche relative alla predisposizione del progetto ed alla sua realizzazione;
- nella riunione del 27.03.2008, preso atto della predisposizione da parte dell'ARTA del progetto preliminare dell'intervento (*Allegato A alla presente convenzione*), redatto sulla scorta delle intese precedentemente raggiunte, si è convenuto che modalità e tempistica per la predisposizione e realizzazione del progetto esecutivo sarebbero state oggetto della apposita convenzione, da predisporre a cura del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;





GIUNTA REGIONALE

- con Determinazione Dirigenziale n. 445/237/08 del 10.12.2008 il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile ha approvato lo schema di convenzione che, in coerenza con le procedure attuative di cui al cap. 6 del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, disciplina modalità, condizioni e termini per la progettazione ed esecuzione dell' intervento, nonché per l'erogazione delle connesse risorse finanziarie;

Tutto ciò premesso, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La Regione Abruzzo affida all' Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA), l'incarico per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 denominato "Implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria" - ricompreso nel settore "Risanamento dell'Aria".

Art. 2 - Finalità

L'incarico è finalizzato alla riorganizzazione ed all'implementazione del sistema fisso di monitoraggio della qualità dell'aria, quale principale strumento di conoscenza e rappresentazione dello stato di qualità dell'aria e della sua evoluzione all'interno del territorio regionale, allo scopo di fornire il miglior supporto al decisore per individuare ed implementare le corrette azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Esso dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 e dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, che detta precise indicazioni in ordine all'implementazione e la ristrutturazione della rete fissa di rilevamento della qualità dell'aria, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionali vigente.

Art. 3 - Durata della convenzione e modalità di attuazione dell'incarico

La realizzazione dell'intervento di cui trattasi ha durata totale di trentasei mesi con decorrenza dalla stipula della presente Convenzione. L'incarico dovrà essere attuato in base alle seguenti modalità, specificatamente disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 della presente Convenzione:

1. Predisposizione progetto esecutivo





GIUNTA REGIONALE

2. Esecuzione intervento
3. Collaudo

Art. 4 - Predisposizione del Progetto Esecutivo

Entro 6 mesi dalla firma della presente Convenzione, l'ARTA, sulla base del progetto preliminare già predisposto e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), approva il progetto esecutivo e lo sottopone al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile che ne valuta la coerenza e la rispondenza con quanto previsto sia dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale che dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, comunicandone l'esito entro 30 giorni.

Art. 5 - Esecuzione dell'intervento

L'esecuzione dell'intervento verrà articolata nelle seguenti fasi:

- **1° fase):** Entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esito favorevole, dovranno essere espletate le procedure di gara necessarie alla realizzazione dell'intervento (espletamento e conclusione delle procedure con relativa aggiudicazione) in osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- **2° fase):** Entro 15 mesi dalla comunicazione dell'esito favorevole, l'ARTA è tenuta ad inviare al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile una relazione sulle attività realizzate, indicante lo stato dell'arte sull'attuazione del progetto;
- **3° fase):** Entro 24 mesi dalla comunicazione dell'esito favorevole, l'ARTA completa l'intervento ed invia al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile la comunicazione di fine lavori ed una relazione tecnica finale.

Art. 6- Collaudo

Entro i successivi 6 mesi dalla conclusione dell'intervento, L'ARTA dovrà concludere le procedure di collaudo secondo le vigenti norme in materia di appalti pubblici e trasmettere al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile una relazione finale acclarante i rapporti economici intercorsi.

Art. 7 - Monitoraggio quadrimestrale

Con cadenza quadrimestrale (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) il soggetto attuatore è tenuto alla compilazione ed all'invio delle schede di monitoraggio entro il 10° giorno successivo al quadrimestre di riferimento (10 maggio, 10 settembre, 10 gennaio), pena la revoca del finanziamento assegnato, così come previsto dal Piano Regionale Triennale di





GIUNTA REGIONALE

Tutela e Risanamento 2006-2008 (Cap. 6 par. 6.1.2) e stabilito con Determinazione Dirigenziale DN5/147/07 del 27.12.2007.

Art. 8- Varianti

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente il progetto approvato. Tali varianti, la cui necessità e ammissibilità tecnico-amministrativa e la compatibilità con le vigenti norme dovrà essere formalmente attestata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere approvate dai competenti Organi dell'affidatario e comunicate alla Regione per la relativa valutazione, prima di darvi esecuzione.

La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i termini previsti dagli artt. n. 4, 5 e 6.

L'approvazione di varianti in nessun caso potrà comportare l'aumento del contributo inizialmente previsto.

Art. 9 - Modalità di utilizzo dei dati

Tutti i dati, gli elaborati ed i documenti di qualsiasi natura, prodotti dall'ARTA in attuazione dell'incarico oggetto della presente Convenzione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste all'art. 2 della presente Convenzione, dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria e dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008. Ogni eventuale altra forma di utilizzo dovrà essere autorizzata dalla Regione stessa.

Art. 10 - Importo del progetto

Per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione è stabilito dal Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 un finanziamento massimo di Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) a totale copertura della spesa, da liquidare ed erogare secondo le modalità di cui all'art. 11, mediante determinazioni dirigenziali, sulla base delle quali il Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo provvederà ad emettere i mandati di pagamento.

Art. 11 - Modalità di erogazione contributi

L'erogazione del finanziamento avviene per anticipazioni e successivo saldo con le seguenti modalità:

- a) la prima anticipazione, pari al 30% del contributo, è liquidata ed erogata a dimostrazione del completamento delle procedure d'appalto ed a seguito della presentazione della documentazione formale di rito (1° fase - art. 5);





GIUNTA REGIONALE

- b) la seconda anticipazione, pari al 40% del contributo, è erogata a seguito dell'invio dal parte di ARTA della relazione intermedia indicante lo stato dell'arte sull'attuazione del progetto (2° fase - art. 5) corredata da documentazione contabile ed amministrativa, e da certificazione di spesa già sostenuta (mandati quietanziati), pari al 30 % dell'intero intervento;
- c) la terza anticipazione, pari al 25% del contributo, è liquidata a seguito della presentazione del certificato di fine lavori (3° fase - art. 5) corredata da documentazione contabile ed amministrativa, e da certificazione di spesa già sostenuta (mandati quietanziati), pari al 70 % dell'intero intervento;
- d) il saldo finale è corrisposto a seguito di presentazione del provvedimento formale approvativo degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e di contabilità finale (art. 6) corredato da tutta la documentazione contabile ed amministrativa, e da certificazione di spesa effettivamente sostenuta (mandati quietanziati);

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia che insorga nella applicazione della presente Convenzione, si conviene essere esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Art. 13 - Registrazione e spese.

La presente Convenzione, redatta in tre originali, sarà registrata, solo in caso d'uso, ai sensi dell'artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese a carico dell'affidatario.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale e alle disposizioni del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, Capitolo 6 (soggetti responsabili, gestione delle risorse, verifica e controllo).

Letto, confermato e sottoscritto

Data.....

Per la Regione Abruzzo
Dott.ssa Franca Chiola

Per l'ARTA
Dott.....



DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 03.11.2008, n. DG11/193:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Modifiche n. riconoscimento definitivo Ditta “Salumificio D’Egidio Flora” di Scipioni Anselmo e C. S.n.c., con stabilimento sito in Frazione Nerito, Via Nazionale, n. 12 del Comune di Crognaleto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa -

- di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **n. 13/035** rilasciato allo stabilimento della Ditta “**Salumificio D’Egidio Flora**” di Scipioni Anselmo e C. S.n.c., sito in Frazione Nerito, Via Nazionale, n. 12 del Comune di Crognaleto (TE) e assegnato con determina dell’Assessore alla Sanità **n. DG. 11/10 del 27/03/2003**;
- di cancellare dall’elenco ufficiale, per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento della ditta in oggetto per il **n. 13/035**;
- di mantenere il numero unico di riconoscimento:

IT
9 434 L
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, prot. DGVA/25842/P del 12.07.2006 per le attività di:

Stabilimento di trasformazione prodotti a base di carne

- il Responsabile legale della Ditta: Sig.

SCIPIONI Anselmo, codice fiscale SCP NLM 73B04 D179C, è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – tramite dell’Azienda U.S.L. competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

- di notificare copia della presente determina al Responsabile della Ditta, per il tramite dell’Azienda U.S.L. di Teramo;
- di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al **Direttore Regionale** della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 02.12.2008, n. DG11/259:

Atto di Revoca della ditta “Pasqualone Produzioni S.a.s.”, con sede legale in Via A. Gramsci, n. 12, 66100, Chieti e stabilimento in Via Madonna, n. 138, 66010, Casacanditella (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-Per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa-

- di revocare, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento n. **1675/L** rila-

sciato dalla Regione Abruzzo alla ditta **“Pasqualone Produzioni S.a.s. di Di Camillo Filomena, stabilimento in Via Madonna, n. 138, 66010 Casacanditella**, con notifica prot. n. 8845/15/I.A.-8 del 02/05/2001;

- di cancellare dall’elenco, per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento della ditta sopraccitato;
- di Trasmettere il presente **ATTO DI REVOCA** all’**Azienda U.S.L.** di Chieti, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, Area B, competente per il territorio per la notifica all’interessato;
- di trasmettere copia della presente determina al **Direttore Regionale** della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
- di trasmettere la presente determina al *B.U.R.A.* per la relativa pubblicazione;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/263:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 Agosto 2006 – Revoca alla Ditta “Caseificio D’Ercole Elena di D’Ercole Elena”, Comunicazione cessazione attività stabilimento riconoscimento n. 13/061 CE, ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 sito in Contrada Bardella, n. 24 del Comune di Scerni (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa –

- di **REVOCA**, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **13/061** rilasciato con attestato del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale n. **18539 del 27.09.2001**, richiamato in premessa;
- di cancellazione dagli elenchi ufficiali, per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento della Ditta **“Caseificio D’Ercole Elena di D’Ercole Elena”**, C.da Bardella n. 24, Scerni (CH);
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al Responsabile della Ditta per il tramite della **AUSL**, competente per territorio;
- di trasmettere il presente atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di Scerni (CH), località ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al **Direttore Regionale** della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/264:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 – Atto di Revoca alla Ditta “Tutto Food di Menè Fiorella”, con stabilimento sito in Via Roma, n. 15, 66030 Arielli (CH) del numero 9-2961/L di riconoscimento della produzione di carne, per cessazione definitiva dell’attività produttiva.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa -

- di **REVOCARÉ**, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **n. 9-2961/L**, rilasciato con Determina del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo, **prot. n. 17086/15/L.A. 8 del 04.09.2001**, alla Ditta "**Tutto Food di Menè Fiorella**", Via Roma, n. 15, 66030 Arielli (CH);
- di cancellare dall'elenco ufficiale regionale, per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento della ditta sopraccitato;
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al Responsabile della Ditta per il tramite della **AUSL**, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di Arielli (CH), località ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al **Direttore Regionale** della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/265:

Cambio ragione sociale stabilimento della Ditta "La Rocca S.a.s. di Elena Zoppè & C", stabilimento in Fondo Valle Alento, n. 27, 66010, Torrevecchia Teatina (CH), in favore della Ditta "Caseificio La Rocca" di Marco Di Bartolomeo, sede Legale in Viale Alcione, n. 103, 66023, Francavilla al Mare (CH) e

assegnazione numero di riconoscimento definitivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. che La Ragione Sociale della Ditta già iscritta con il numero **IT 13/049 CE** è variata a favore della Ditta subentrante "**Caseificio La Rocca**" di Marco Di Bartolomeo, con sede legale in Viale Alcione, 103, 66023 Francavilla al Mare (CH), e stabilimento in Fondo Valle Alento, n. 27, 66010 Torrevecchia Teatina (CH).
2. di mantenere il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

13 49

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, prot. DGVA/25842/P del 12.07.2006 per le attività di:

- Stabilimento per la produzione di prodotti a base di latte.

3. il Sig. DI BARTOLOMEO Marco, codice fiscale DBR MRC 60P15 A945E, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. USL competente per territorio - eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;
4. di notificare copia della presente determina

al responsabile della Ditta, per il tramite dell'Az. USL di Chieti;

5. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
7. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/266:

Assegnazione dell'atto di riconoscimento definitivo della Ditta "Lucci Giuseppe", con sede Legale e stabilimento in Zona Industriale, del Comune di Castilenti (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA
- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. di assegnare l'atto di riconoscimento, definitivo alla Ditta "**Lucci Giuseppe**", di LUC-
CI Giuseppe, con sede legale rappresentante e stabilimento in Zona Industriale, 64035, Castilenti (TE);
2. di mantenere il numero unico di riconoscimento definitivo

IT
2837 S
CE

ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, prot. DGVA/25842/P del 12.07.2006 per le attività di:

- Laboratorio di sezionamento carne ungulati domestici;
- Laboratorio sezionamento carne di pollame e lagomorfi;
- Laboratorio di carni macinate, categoria carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- Laboratorio di preparazione di carni, categoria carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- Stabilimento di trasformazione di prodotti a base di carne;

3. Il Sig. LUCCI Giuseppe, codice fiscale LCC GPP 64S13 C322M, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;
4. di notificare copia della presente determina al responsabile della Ditta, per il tramite dell'Az. USL di Teramo;
5. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
7. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/267:

Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 – Atto di Revoca alla Ditta “Troiano Angelina”, con stabilimento sito in Via Troiani - 65010 Spoltore (PE) del numero 13/076 di riconoscimento della produzione di latte, per cessazione definitiva dell’attività produttiva.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa -

- di **REVOCARE**, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **n. 13/076** rilasciato con Determina del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo, **prot. n. 28367/15/I.Z.12 del 22.12.2000**, alla Ditta “Troiano Angelina”, Via Troiani, 65010 Spoltore (PE);
- di cancellare dall’elenco ufficiale regionale, per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento della ditta sopracitato;
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al Responsabile della Ditta per il tramite della **AUSL**, competente per territorio;
- di comunicare dell’adozione del presente atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di Spoltore (PE), località ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al **Direttore Regionale** della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul **B.U.R.A.** della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 05.12.2008, n. DG11/268:

Assegnazione dell’atto di riconoscimento definitivo della Ditta “Pingue S.a.s.” di Pingue Filomena & C., con sede Legale in Via Lamaccio, n. 2, 67039 Sulmona (AQ) e stabilimento in Località la Cisterna, 67030, Introdacqua (AQ) e ampliamento tipologia attività.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. di assegnare l’atto di riconoscimento, definitivo alla Ditta “**Pingue S.a.s.**” di PINGUE Filomena, con sede legale rappresentante in Via Lamaccio, n. 2, 67039 Sulmona e stabilimento in Località la Cisterna, 67030, Introdacqua (AQ);
2. di mantenere il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

9 2277 L

CE

ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, prot. DGVA/25842/P del 12.07.2006 per le attività di:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Impianto di sezionamento carni degli ungulati domestici; - Stabilimento di preparazioni di carni, catego- |
|--|

ria carni macinate preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;

- Impianto di trasformazione, categoria prodotti a base di carne;

3. Il Sig. PINGUE Filomena, codice fiscale PNG FMN 43B57 E307Z, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di notificare copia della presente determina al responsabile della Ditta, per il tramite dell’Az. USL di Avezzano/Sulmona;

5. di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

7. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/269:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. d’Abruzzo del 21/08/06, n. 950- Aggiornamento dell’atto di riconoscimento della ditta “Centro Carne S.n.c. di Antelli e Nardinocchi”, con sede legale e stabilimento in via Cristoforo Colombo 1, 64027 – Sant’O-

mero (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l’atto di riconoscimento della ditta in oggetto;
2. di assegnare il numero unico di riconoscimento definitivo (approval number):

IT

2927 S

CE

Per le attività di:

- LABORATORIO di sezionamento, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;

- LABORATORIO di carni macinate, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;

- LABORATORIO di preparazioni di carni, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;

- STABILIMENTO di trasformazione, categoria 6 - prodotti a base di carne.

3. Che il sig. **Antelli Remo**, c.f. NTL RME 75A15 H769O, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola, acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a co-

municare al Servizio Veterinario Regionale
- per il tramite della Az. USL competente
per territorio – eventuali variazioni delle
strutture dell'impianto e di ogni altro requi-
sito di legge;

4. di notificare copia della presente determina
al responsabile della Ditta, per il tramite
dell'Az. U. S.L. di Teramo;
5. di comunicare l'adozione della presente
determina al Sindaco del Comune ove ha
sede lo stabilimento in argomento;
6. di trasmettere copia del presente provvedi-
mento al Direttore Regionale della Direzio-
ne Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10
Maggio 2002, n. 7;
7. di pubblicare la presente determinazione sul
B.U.R.A.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/272:
**Reg. CE n. 853/2004 e Deliberazione di
G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento
comunitario della Ditta "Cipicchia Annari-
ta", con stabilimento in Frazione Assergi,
S.S. 17 bis, L'Aquila-**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa -
- di **REVOCARE**, per quanto sopra eviden-
ziato, il numero di riconoscimento **IT
H7B9V CE** rilasciato con Determina del
Servizio Veterinario della Direzione Sanità

della Regione Abruzzo, **prot. n.
17600/DG.11/I.Z.12 del 05.07.2007**, alla
Ditta "Cipicchia Annarita", Fraz. Assergi,
S.S. 17 bis L'Aquila;

- di cancellare dall'elenco ufficiale regionale,
per la tipologia sopra descritta, lo stabili-
mento della ditta sopracitato;
- di dare mandato al Servizio Veterinario
dell'Azienda U.S.L. di competenza dell'as-
segnazione dello stabilimento alle strutture
registrata secondo il Reg. CE n. 852/2004;
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al
Responsabile della Ditta per il tramite della
AUSL, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente
atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di
L'Aquila, località ove ha sede lo stabili-
mento in parola;
- di trasmettere copia della presente determi-
na al **Direttore Regionale** della Direzione
Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Re-
gionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul
B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 11.12.2008, n. DG11/273:
**Cambio ragione sociale e aggiornamento
numero rilasciato Ditta "Azienda Agricola
Cacio Giovanni" di Cacio Giovanni, con sede
Legale e stabilimento sito in Località Ponti-
gnone, Frazione Paganica, 67100 L'Aquila.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA
- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l'atto di riconoscimento, rilasciato alla Ditta "**Azienda Agricola di Cacio Giovanni**", con sede legale rappresentante e stabilimento in Località Pontignone, Frazione Paganica, L'Aquila;
2. di mantenere lo stabilimento nello speciale elenco degli impianti di macellazione a ridotta capacità con il **n. 22/M** – Regione Abruzzo per la tipologia di:

Stabilimento mattatoio capacità limitata (ex D.Lgs. n. 286/94)

3. resta inteso che il presente provvedimento è valido per il periodo transitorio di autorizzazione previsto per tali tipologie (31.12.2009) e comunque decadrà automaticamente appena saranno decorsi i termini previsti per l'adeguamento di tali tipologie;
4. il Sig. CACIO Giovanni, codice fiscale **CCA GNN 59D06 A345L**, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della Ditta, per il tramite dell'Az. USL di L'Aquila;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 22.12.2008, n. DG11/277:

Profilassi della malattia vescicolare dei suini; Determina di applicazione delle misure previste nella zona di sorveglianza per la zona di protezione per i focolai secondari di Malattia vescicolare dei suini (MVS) verificatesi negli allevamenti dei suini della ASL di Avezzano – Sulmona: OPGR n. 3 e 4 rispettivamente del 22.10.2008 e 21.11.2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta n. 03 e n. 04, rispettivamente del 22 ottobre 2008 e 21 novembre 2008 concernenti "Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nella Provincia di L'Aquila nel territorio di competenza della ASL di Avezzano - Sulmona";

Vista la nota n. 0083478/08 del 18.12.2008 del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Avezzano-Sulmona concernente " MVS - Ordinanze PGR n. 3 del 22.10.2008 e n. 4 del 21.11.2008;

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia anche in relazione all'andamento favorevole dei controlli effettuati dal servizio veterinario;

Considerato che con le predette Ordinanze N. 3 e N. 4 rispettivamente del 22/10/2008 e 21.11.2008 il Presidente della Regione Abruzzo

ha delegato il dirigente del servizio veterinario regionale per l'adozione degli atti connessi;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 "recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini;

Vista l'O.M. del 12 Aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Ritenuto di dover provvedere al declassamento della zona di protezione come sopra meglio individuata e pertanto di applicare nella stessa le misure previste per la zona di sorveglianza;

Vista la Legge Regionale n. 77/99:

DETERMINA

- per le motivazioni

e le finalità di cui in narrativa -

1. di applicare le prescrizioni per lo zona di

sorveglianza sui Comuni di: Comuni di Capistrello, Civitella Roveto, Canestro, Civita D'Antino, Collarmele, Luco dei Marsi, Pratola Peligna; Castellafiume- da confine Capistrello solo territorio fino a strada Provinciale dei Liri; Scurcola Marsicana- fino tutto il territorio con esclusione della zona compresa tra il confine con Avezzano e l'incrocio per Magliano dei Marsi; Avezzano- tutto il territorio con esclusione della frazioni di Antrosano e Castelnuovo (area esterna all'autostrada); Tagliacozzo- frazione Villa S. Sebastiano e da Scurcola fino al bivio per Colle S. Giacomo e Oriente; Comune di Trasacco- tutto, esclusa la zona esterna alla strada circonfucense versante Fucino; Comune di Celano: dal confine con Avezzano sino all'ingresso del centro abitato e fino alla strada circonfucense; Comune di Aielli- solo Aielli alto; Comune di Bugnara nelle località Vallecorno e frazione di Torre dei Nolfi; Comune di Sulmona nelle località Arabona, Torrone, Vallecorno, Cappuccini, Fonte San Giovanni e C.da Vetoli; Comune di Prezza nella località frazione Campo di Fano; Comune di Castelvecchio Subequo esclusi i territori montani direzione Forca Caruso Comune di Costel di Ieri esclusa la parte montana direzione Forca Caruso; Comune di Secinara esclusa zona montana direzione Rocca di Mezzo; Comune di Gagliano Aterno esclusa zona montana direzione Celano; Comune di Molino Aterno esclusa zona montana direzione S. Benedetto in Perillis ed Acciano; Comune di Tione degli Abruzzi nella località Goriano Valli; Comune di Pacentro escluse le località montane Passo S. Leonardo, Fonte Romana e Morrone; Comune di Cansano area pedemontana escluso il Paese; Comune di Campo di Giove territorio pedemontano escluso il Paese.

2. di rinviare a successivi atti lo revoca delle misure di restrizione;

3. di incaricare il servizio veterinario della Az

USL di Avezzano - Sulmona e le altre amministrazioni interessate per l'applicazione delle misure in essa prevista;

4. di trasmettere copia della presente determina al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
5. la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
ORGANIZZAZIONE TRASPORTI

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DE2/167:

Programma annuale 2008 degli investimenti nel settore Trasporti (L.R. n. 153/98) approvazione graduatoria di cui al Piano di Investimenti 2008 Programma di Svecchiamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

che la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 ha approvato, ai sensi dei commi 1031 e 1032 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della L.R.153/98, il "Piano di investimento materiale rotabile per l'anno 2008. Programma di svecchiamento del Tpl in concessione regionale e comunale" utile all'acquisto di n. 40 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione regionale e n. 13 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione comunale;

che con successiva determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 sono state fissate modalità tecniche attuative del

Piano di investimento materiale rotabile per l'anno 2008 - Programma di svecchiamento del tpl in concessione regionale e comunale;

che tanto la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 che la determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

che i suddetti Programmi prevedono:

- 1) la presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;
- 2) l'assegnazione dei contributi alle singole aziende, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda, in base alla graduatoria risultante dai prospetti di calcolo di cui ai modelli allegati alla presente Determinazione con i nn. 4 e 5, nonché entro il tetto massimo di spesa previsto per ciascun tipo di autobus;
- 3) l'esclusione dal calcolo di assegnazione dei contributi, con la medesima Determinazione di cui sopra, delle aziende nel cui parco macchine circolante al 31.12.2007 non figurano mezzi con età superiore a 15 anni;
- 4) l'esclusione delle aziende esercenti il t.p.l. il cui parco macchine circolante al 31.12.2007 comprenda autobus che, sebbene tutti o in parte con vetustà superiore a 15 anni, tuttavia non sono stati acquistati dalle aziende medesime da almeno 3 anni;

che per gli autobus, ai fini del calcolo sia della vetustà in relazione alla 1^ immatricolazione e sia del periodo di proprietà in relazione alla data di acquisto, sono stati com-

putati convenzionalmente gli anni interi senza alcuna considerazione delle frazioni di mesi;

che ai fini della determinazione degli autobus finanziati non ha rilevato la circostanza che essi, per qualsiasi motivo (dismissione, rottamazione, etc.), non facciano più parte del parco circolante della azienda richiedente;

che per le ditte che sono state ammesse alla contribuzione dal piano Investimenti 1996 ad oggi, sono stati tenuti presenti anche tutti gli autobus ammessi al finanziamento anche se non ancora effettivamente immessi nel parco circolante aziendale;

che i dati relativi alle percorrenze sono quelli determinati dal Servizio Economico Finanziario della Direzione Trasporti con la Determinazione Dirigenziale n. DE5/36 del 17.6.2008. Il dato del numero di mezzi delle aziende interessate dalla D.G.R. 774 del 7.8.2001 viene proporzionalmente ridotto rispetto al dato reale, secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 40.000 km contribuiti decurtati alla stessa azienda dalla D.G.R. 774 del 7.8.2001;

che, in base al numero di mezzi decurtati secondo quanto disposto dal capoverso precedente, è stata decurtata l'età complessiva del parco mezzi secondo il seguente criterio: numero dei mezzi decurtati moltiplicato per l'età media aziendale;

che il calcolo delle percorrenze sopra esposto è coerente con quanto disposto dall'art. 2, comma 2°, della L.R.153/98 che prevede che "nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del t.p.l. oggetto di contribuzione";

che i dati relativi al parco macchine, alla vetustà, alla data di acquisto ed al numero dei finanziati devono essere coerenti sia con

quelli indicati dalle aziende in sede di domanda nei precedenti Piani di Investimento sia con quelli certificati dallo scrivente Servizio nei provvedimenti di attuazione dei precedenti Piani di Investimento;

che stante il divieto di immissione nel t.p.l. di veicoli con vetustà superiore a 10 anni, disposto dal Piano di Investimenti 1999 in poi, qualora detto divieto sia stato violato in ambito comunale, gli autobus immessi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del parco macchine circolante nell'ambito del Programma di Svecchiamento;

che nell'eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d'azienda etc) già assegnataria di un contributo per l'acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;

che tutti i mezzi, anche il relazione a quanto disposto dalla L.R. 1/2008, dovranno essere attrezzati per il trasporto dei diversamente abili, detta dotazione dovrà essere tale da garantire secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all'uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

che per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei mezzi finanziati si fa presente che non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l'autobus collaudato in unico esemplare;

che i mezzi dovranno tutti essere conformi alle direttive Comunitarie "EURO 4", dotati di FAP (Filtro Anti Particolato) e sistemi DOBD (diagnostic on board) nonché muniti di idonea attrezzatura per il trasporto dei diversamente abili. In caso di acquisto di mezzi conformi alle direttive Comunitarie "EURO 5" non dovranno essere dotati di

FAP (Filtro Anti Particolato), preso atto che l'“EURO 5” presenta livelli di emissione inquinanti comunque inferiori ad un mezzo “EURO 4”, dotato di FAP (Filtro Anti Particolato);

che i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l'acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2007;

che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 12 della L.R.153/98 i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all'immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

che in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell'allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

che i fondi stanziati con il presente Piano di investimenti sono fondi vincolati per destinazione e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di vincolo

del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;

che in base a quanto previsto dal comma 3, art.1 della L.218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;

che i mezzi acquistati con il presente Programma sono vincolati per destinazione al TPL regionale per anni 10 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 153/98, e sono sottoposti al vincolo di reversibilità di cui all'art. 24 della L.R. 152/98. A tal proposito prima della erogazione del contributo, le aziende assegnatarie dovranno effettuare apposita dichiarazione su di un modello regionale;

che, i mezzi acquistati dalle aziende in base al presente provvedimento non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale;

che per quanto riguarda il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a €160.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;

che per quanto riguarda il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a €150.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell'azienda assegnataria del con-

tributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;

che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi in presenza di dichiarazioni false o mendaci, che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento;

che in base a quanto previsto dal D.M. 4223 del 3.12.2007 e dalla Convenzione siglata tra Ministero dei Trasporti e Regione Abruzzo ai fini della assegnazione delle risorse ex art. 1, comma 1031 della L. 296/1997, il contributo complessivo di €8.149.281,00 verrà trasferito dallo Stato alla regione Abruzzo per €2.716.427,00 per ciascuna annualità (2007, 2008 e 2009) secondo le modalità di seguito riportate:

- le risorse relative al contributo concesso per l'anno 2007 saranno interamente trasferite dallo Stato alla Regione entro 60 giorni dalla data della registrazione del provvedimento di approvazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo e nei limiti delle disponibilità sul conto di tesoreria infruttifero intestato al Ministero dei Trasporti, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le risorse relative al contributo concesso per gli anni 2008 e 2009 saranno trasferite, nei limiti delle disponibilità, dallo Stato alla Regione nella misura rispettivamente del 90% per ciascun anno, entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte della Regione a condizione che siano state utilizzate e rendicontate almeno l'80% delle risorse trasferite e già disponibili sul conto di tesoreria della Regione;

che alla luce della tempistica sopra citata, la Regione Abruzzo avrà la possibilità di liquidare per la prima annualità la somma di €

2.716.427,00 che verrà erogata, fino alla sua capienza, alle aziende che presenteranno la documentazione completa prevista che verrà indicata in sede di assegnazione dei contributi; per le domande complete ma pervenute dopo l'esaurimento di detta somma bisognerà attendere, per l'erogazione, il trasferimento della annualità successiva. Qualora, causa la lentezza negli acquisti dei mezzi da parte delle aziende interessate, non dovesse essere utilizzata la somma trasferita dallo Stato in una percentuale pari almeno all'80%, l'annualità successiva verrà trasferita nelle casse regionali con modalità differita;

che inoltre in base all'art. 6 della Convenzione la Regione garantisce, nel rispetto della normativa vigente, l'attivazione dei procedimenti di scelta del contraente per le forniture dei veicoli indicati nel programma e comunque nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui sopra, il Ministero può, in base ad una procedura fissata dalla Convenzione stessa, revocare il contributo. E' quindi necessario che la massima attenzione sia posta dalle imprese alla velocizzazione del perfezionamento degli acquisti dei mezzi;

Dato atto:

Che, per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale, è stata destinata la somma di Euro 10.865.708,00 di cui €8.149.281,00 assegnati dal Ministero dei Trasporti e €2.716.427,00 a titolo di cofinanziamento nella misura del 25% prevista D.M. 4223 del 3.12.2007 a carico delle aziende concessionarie del Trasporto pubblico locale che saranno assegnatarie dei contributi. Il Programma di Svecchiamento risulta così articolato:

- Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione regionale Euro 8.000.000,00. Con riferimento al calcolo dei tetti medi, in

seguito illustrato, con detto stanziamento per il trasporto in concessione regionale, si potrà ottenere la sostituzione di n. 40 mezzi con vetustà superiore a 15 anni.

- Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione comunale Euro 2.865.708,00. Con riferimento al calcolo dei tetti medi, in seguito illustrato, con detto stanziamento per il trasporto in concessione regionale, si potrà ottenere la sostituzione di n. 13 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

Che hanno prodotto domanda di investimento relativa al Programma di Svecchiamento n. 17 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione regionale riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento con il n. 1 e n. 15 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione comunale riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento con il n. 2;

Che è stata esclusa dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi n. 1 azienda per i servizi in concessione regionale nei confronti della quale ricorrono i motivi di esclusione indicati in nell'allegato n. 3;

Che l'attività istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti ha portato alla compilazione dei modelli allegati nn. 4 e 5 alla presente ordinanza che procedono al riparto degli autobus per i servizi in concessione regionale e per i servizi in concessione comunale;

Che in detti modelli, approvati con il Programma degli investimenti 2008 -Programma di svecchiamento-, risultano riportate le n. 6 aziende esercenti il t.p.l. in concessione regionale e le n. 7 aziende esercenti il t.p.l. in concessione comunale che hanno prodotto domanda di investimento, ammesse al riparto secondo l'ordine della relativa graduatoria di cui alla colonna «m», con l'arrotondamento matematico per eccesso

all'unità superiore di cui alla colonna «q» e nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda di cui alla colonna «o»;

Ritenuto di dover assegnare a ciascuna delle n. 6 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 7 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, nei limiti dei suindicati fondi disponibili per lo svecchiamento del parco aziendale, sulla base delle graduatorie anzidette, il numero dei mezzi spettanti in sostituzione di quelli indicati negli allegati dal n. 6 al n. 11 per i servizi in concessione regionale e dal n. 12 al n. 18 per i servizi in concessione comunale, individuati secondo l'ordine vetustà;

Visto l'art. 8 della L.R.7.6.96, n. 34;

Visto l'art. 45 della L.R. 14.9.99, n. 77;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato atto che la presente determinazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1. di approvare le graduatorie risultanti dall'elaborazione dei modelli di calcolo per

- l'assegnazione degli autobus approvati con la D.G.R. 565/P del 23.6.2008, debitamente compilati e che si allegano alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale con il n. 4 (per i servizi in concessione regionale) e con il n. 5 (per i servizi in concessione comunale), che comprende n. 16 aziende delle quali n. 6 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione regionale e n. 15 aziende delle quali n. 7 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione comunale;
2. di attribuire secondo tale graduatoria, a ciascuna delle n. 6 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 7 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, il numero dei veicoli spettanti e riportati con l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nella colonna «q» dei relativi prospetti;
 3. che la sostituzione riguarda il mezzo (o i mezzi) più vetusto/i, in base alla prima immatricolazione, presente/i all'interno del parco macchine aziendale purché immatricolato/i entro il 31/12/1991 ed in proprietà dell'azienda da almeno 3 anni con riferimento alla data del 31.12.2007;
 4. che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria è obbligatoria e dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all'uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);
 5. che i mezzi acquistati dalle aziende in base al presente provvedimento non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale né per svolgere attività di noleggio anche occasionale;
 6. che i mezzi acquistati con il presente Pro-
- gramma sono vincolati per destinazione al TPL regionale per anni 10 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 153/98, e sono sottoposti al vincolo di reversibilità di cui all'art. 24 della L.R. 152/98. A tal proposito prima della erogazione del contributo, le aziende assegnatarie dovranno effettuare apposita dichiarazione su di un modello regionale;
7. che non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l'autobus collaudato in unico esemplare;
 8. che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l'acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2007;
 9. di stabilire che a ciascuna delle ditte assegnatarie verrà notificata con la presente determinazione e con l'allegato relativo alla singola ditta, l'assegnazione degli autobus spettanti, la tipologia dello stesso, l'entità del tetto massimo di contribuzione stabilita in base al tipo di autobus da acquistare, l'indicazione dei mezzi da sostituire che verranno estromessi dal parco macchine aziendale con provvedimento successivo del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della DE2 contemporaneamente all'immissione dei nuovi mezzi. Le ditte destinatarie dell'intervento dovranno provvedere entro 30 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza alla accettazione espressa del contributo con apposita dichiarazione;
 10. che qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire

mezzi diversi da quelli indicati nell'allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

11. di stabilire che alle n. 6 aziende, risultate assegnatarie in base all'allegato n. 4 e alle n. 7 aziende, risultate assegnatarie in base all'allegato n. 5, sarà liquidato ed erogato, al netto di I.V.A., con Determinazione del Dirigente del Servizio DE2, il contributo spettante, successivamente all'acquisto degli autobus;
12. di stabilire che per quanto riguarda il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 160.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;
13. di stabilire che per quanto riguarda il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 150.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;
14. di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento. Il mancato rispetto della presente prescrizione comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20, comma 4, della L.R. 25/2007;
15. che nell'eventualità che una ditta subentri ad

altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d'azienda etc) già assegnataria di un contributo per l'acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;

16. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria che devono sostituire un mezzo di tipologia suburbana possono comunque acquistare un mezzo di tipologia interurbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione regionale) o di tipologia urbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione comunale) e viceversa, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato;
17. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria per i servizi in concessione comunale che devono sostituire un mezzo di tipologia interurbana possono acquistare un mezzo di detta tipologia o alternativamente di tipologia urbana o suburbana, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato. Lo stesso principio si applica nell'ipotesi inversa in cui il mezzo da sostituire sia di tipo urbano.
18. di dare atto che per quanto riguarda espressamente l'A.M.A. S.p.A e la G.T.M S.r.l., attualmente concessionarie anche di servizi di t.p.l. classificati come regionali, considerato che detti trasporti vengono esercitate anche in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, si ritiene che qualora dette azienda risultassero assegnatarie di contributi con il presente Programma di svecchiamento nella graduatoria dei servizi in concessione regionale, esse potranno acquistare mezzi di tipo "urbano";
19. che, in base a quanto previsto dal comma 7

dell'art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti, qualora venissero accertate dichiarazioni false o mendaci rese in sede di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione del contributo, parimenti, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 12 della L.R.153/98, i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all'immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

20. di stabilire che alle n. 10 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 4 e alle n. 8 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 5, non risultate assegnatarie, verrà notificato il presente provvedimento con la loro posizione nella graduatoria e che parimenti lo stesso verrà notificato all'azienda che è stata esclusa dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi nei confronti della quale ricorrono i motivi di esclusione indicati nell'allegato n. 3;

21. di dare atto che il Programma di Svecchiamento risulta così articolato:

- Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione regionale, con riferimento al calco-

lo dei tetti medi e allo stanziamento si ottiene la sostituzione di n. 40 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

- Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione comunale, con riferimento al calcolo dei tetti medi e allo stanziamento si ottiene la sostituzione di n. 13 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

22. di approvare gli allegati dal n. 1 al n. 18 alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante, unitamente alle premesse;

23. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;

24. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

25. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**

Seguono allegati

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI



GIUNTA REGIONALE

Piano di Investimenti 2008 – Programma di Svecchiamento –
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

ELENCO DELLE DITTE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA

n.	AZIENDE
1	A.R.P.A. AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.p.A.
2	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.
3	AUTOLINEE COSTANTINI di Costantini G. & V. S.N.C.
4	AUTOLINEE DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A.
5	AUTOLINEE F.LLI CIVITARESE S.N.C.
6	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
7	AZIENDA MOBILITA' AQUILANA S.p.A.
8	BLASIOLI LUIGI E C. S.N.C.
9	DI GIACOMO & C. S.R.L.
10	DICARLOBUS S.R.L.
11	F.A.S. FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.p.A.
12	F.LLI NAPOLEONE P. e T. di Maria Rita Napoleone S.N.C.
13	G.T.M. GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.
14	GIOVANNUCCI ALBERTO
15	PAOLIBUS S.R.L.
16	S.A.T.A.M. s.r.l.
17	SPINELLI NICOLA FILIPPO

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI

GIUNTA REGIONALE

Piano di Investimenti 2008 – Programma di Svecchiamento –
SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

ELENCO DELLE DITTE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA

n.	AZIENDE
1	A.M.A. AZIENDA MOBILITA' AQUILANA S.p.A.
2	AUTOLINEE DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A.
3	AUTOLINEE F.LLI CIVITARESE S.N.C.
4	AUTOSERVIZI LA PANORAMICA di Chiacchiaretta F. & C. S.N.C.
5	BALTOUR-CIARROCCHI S.R.L.
6	COMUNE DI SULMONA
7	F.A.S. FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.p.A.
8	F.LLI NAPOLEONE P. e T. di Maria Rita Napoleone S.N.C.
9	G.T.M. GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.
10	GASPARI BUS S.R.L.
11	MARCOZZI S.R.L.
12	PASSUCCI VIAGGI S.R.L.
13	S.A.T S.R.L SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE
14	S.C.A.V. SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI AVEZZANO R.L.
15	S.T.A.U.R. S.R.L.



GIUNTA REGIONALE

All. n.3

AZIENDE ESERCENTI IL T.P.L. ESCLUSE DALLA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL
PROGRAMMA 2008 DEGLI INVESTIMENTIPROGRAMMA DI SVECCHIAMENTO
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

AZIENDE ESCLUSE		
1	Spinelli Nicola Filippo con sede in Archi (CH)	L'azienda non ha nel proprio parco macchine circolante al 31.12.2007 autobus con età superiore a 15 anni, e pertanto è escluso dalla graduatoria di assegnazione in base a quanto disposto dalla determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 che prevede l'esclusione delle istanze dalle quali emerga solo l'esistenza di mezzi immatricolati dopo il 31/12/1991. Detta circostanza risulta dall'esame del parco macchine aziendale ed è confermata dalla domanda della stessa azienda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(d.ssa Maria Antonietta Picardi)

Piano di Investimenti 2008 – Programma di Svecchiamento –
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE - GRADUATORIA

allegato n.4

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TRASPORTI	AZIENDE	m. VEICOLI circolanti	TOTALE anni maturati dal parco veicoli circolanti	ETA' MEDIA per azienda	PERCENZE REG. LI contribuite	percenze /veicolo	PERCENZE nella vita media azienda	* COEFF. di vestita in relazione utilizzo parco	m. VEICOLI finanziati negli ultimi 10 anni	PERCEN. veicoli finanz./az.	COEFF. per equilibrio ripartizione contrib./az.	COEFF. finale $m = \frac{m}{(10-k) \cdot 100}$	VEICOLI con più di 15 anni e in proprietà da almeno 3 anni	Tetto massimo rinnovo parco $\frac{0}{(40/n) \cdot n}$	N. VEICOLI SPETTANTI $\frac{p \cdot 40 \cdot m}{100 \text{ con } p < 0}$	ASSIGN. definitiva veicoli con protocolli in eccesso
	a	b	c	d = c/b	e	f = e/b	g = d * b	h = g/c	i	j = i/b * 100	k = j/(1+i)	l = i * k	n	o =	p =	q
	A.R.P.A. AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.p.A.	532	7.264	13,65	23.992,675	45,099	327.599.231,58	0,7373	293	55,08	16,1787	11,93	264	28,93	27,41	28
	AUTOLINEE DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A.	77	803	10,43	3.161,391	41,037	32.968.791,86	0,0742	32	41,56	21,3171	1,58	29	3,18	3,63	4
	F.A.S. FERROVIA SANGRITANA S.p.A.	93	601	6,46	2.204,755	23,707	14.247,932,85	0,0321	21	22,58	38,4732	1,23	10	1,10	2,83	2
	AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	42	477	11,36	1.977,097	47,074	22.454,173,07	0,0505	20	47,62	18,6598	0,94	20	2,19	2,17	3
	G.T.M. GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.	26	244	9,38	967,641	37,217	9.080,938,62	0,0204	10	38,46	22,9901	0,47	10	1,10	1,08	2
	F.LLI NAPOLEONE P. e T. di Maria Rita Napoleone S.N.C.	15	151	10,07	1.015,764	67,718	10.225,357,60	0,0230	8	53,33	16,6974	0,38	5	0,55	0,88	1
	PAOLIBUS S.R.L.	13	139	10,69	556,294	42,792	5.948,066,62	0,0134	9	69,23	12,9178	0,17	9	0,99	0,40	
	AZIENDA MOBILITA' AUILANA S.p.A.	10	117	11,70	411,618	41,162	4.815,930,60	0,0108	6	60,00	14,8725	0,16	4	0,44	0,37	
	DICARLOBUS S.R.L.	7	52	7,43	559,566	79,938	4.156,776,00	0,0094	5	71,43	12,5258	0,12	2	0,22	0,27	
	DI GIACOMO & C. S.R.L.	9	60	6,67	389,281	43,253	2.595,206,67	0,0058	5	55,56	16,0413	0,09	1	0,11	0,22	
	BLASIO LIUGI E.C. S.N.C.	7	79	11,29	220,585	31,512	2.489,459,29	0,0036	4	57,14	15,6034	0,09	3	0,33	0,20	
	AUTOLINEE F.LLI CIVITARESE S.N.C.	7	51	7,29	310,063	44,295	2.259,030,43	0,0051	5	71,43	12,5258	0,06	2	0,22	0,15	
	AUTOLINEE COSTANTINI Costantini G. & V. S.N.C.	7	59	8,43	208,158	29,737	1.754,474,57	0,0039	4	57,14	15,6034	0,06	2	0,22	0,14	
	S.A.T.A.M. s.r.l.	5	48	9,60	138,046	27,609	1.325,241,60	0,0030	3	60,00	14,8725	0,04	2	0,22	0,10	
	AUTOLINEE CASCIATO S.R.L.	5	29	5,80	246,719	49,344	1.430,970,20	0,0032	4	80,00	11,2003	0,04	1	0,11	0,08	
	GIOVANNUCCI ALBERTO	3	25	8,33	118,239	39,413	985,325,00	0,0022	2	66,67	13,4073	0,03	1	0,11	0,07	
	TOTALE						444.336.906,54 (g)			907,22 (g)		17,41 (ll)	365 (ml)			

Piano di Investimenti 2008 – Programma di Svecchiamento –
SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE - GRADUATORIA

allegato n.5

AZIENDE	nr. VEICOLI circolanti	TOTALE anni maturati dal parco veicoli circolanti	ETA' MEDIA per azienda	PERCORR. REG. LI contribuite	percentuale /veicolo	PERCORR. azienda nella vita media	* COEFF. di vestizia in relazione utilizzo parco	nr. VEICOLI finanziati negli ultimi 10 anni	PERCEN. veicoli finanz./anz.	COEFF. per riequilibrare ripartizione contrib./anz.	COEFF. riparto	RIPART. finale	VEICOLI con più di 15 anni e in proprietà da almeno 3 anni	Tot. massimo rinnovo parco	Nr. VEICOLI SPETTANTI	ASSIGN. definitiva veicoli con arrotond. in eccesso
a	b	c	d=c/b	e	f=e/b	g=d*f*b	h=g/l	i	j=i/b*100	k=j/(j+1)	l=h*k	m=(l+k/11)*100	n	o=(13/n)*n	* p= 13*o /100 con p<=o	q
G.T.M. GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.	115	1.182	10,28	4.127.126	35,888	42.419.677,67	0,3757	92	80,00	11,8602	4,46	30,54	40	3,97	3,97	4
A.M.A. AZIENDA MOBILITA' AQUILANA S.p.A.	83	873	10,52	1.906.864	22,974	20.056.533,40	0,1776	46	55,42	17,0268	3,02	20,73	34	3,37	2,70	3
AUTOSERVIZI LA PANORAMICA di Chiaochiaretta F. & C. S.N.C.	42	397	9,45	1.633.000	38,881	15.435.738,10	0,1367	26	61,90	15,2720	2,09	14,31	12	1,19	1,86	2
S.A.T S.R.L. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE	27	223	8,26	679.473	25,166	5.611.943,67	0,0497	15	55,56	16,9865	0,84	5,79	5	0,50	0,75	1
F.A.S. FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.p.A.	13	109	8,38	270.825	20,833	2.270.763,46	0,0201	3	23,08	39,9005	0,80	5,50	2	0,20	0,72	1
S.T.A.U.R. S.R.L.	29	177	6,10	810.787	27,958	4.948.596,52	0,0438	24	82,76	11,4696	0,50	3,45	5	0,50	0,45	1
AUTOLINEE DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A.	27	179	6,63	613.979	22,740	4.070.453,37	0,0361	19	70,37	13,4605	0,49	3,33	5	0,50	0,43	1
MARCOZZI S.R.L.	13	112	8,62	391.136	30,087	3.369.787,08	0,0298	8	61,54	15,3614	0,46	3,14	4	0,40	0,41	
COMUNE DI SULMONA	21	191	9,10	324.000	15,429	2.946.857,14	0,0261	12	57,14	16,5228	0,43	2,96	7	0,69	0,38	
S.C.A.V. SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI AVEZZANO R.L.	17	154	9,06	347.430	20,437	3.147.307,06	0,0279	11	64,71	14,6209	0,41	2,79	6	0,60	0,36	
F.LLI NAPOLEONE P. e T. di Maria Rita Napoleone S.N.C.	13	112	8,62	332.500	25,577	2.864.615,38	0,0254	8	61,54	15,3614	0,39	2,67	3	0,30	0,35	
GASPARI BUS S.R.L.	15	112	7,47	380.000	25,333	2.837.333,33	0,0251	11	73,33	12,9239	0,32	2,23	4	0,40	0,29	
BALTOUR-CIARROCCHI S.R.L.	4	41	10,25	111.582	27,896	1.143.715,50	0,0101	2	50,00	18,8369	0,19	1,31	2	0,20	0,17	
AUTOLINEE F.LLI CIVITARESE S.N.C.	6	37	6,17	172.500	28,750	1.063.750,00	0,0094	5	83,33	11,3915	0,11	0,74	1	0,10	0,10	
PASSUCCI VIAGGI S.R.L.	5	30	6,00	119.810	23,962	718.860,00	0,0064	4	80,00	11,8602	0,08	0,52	1	0,10	0,07	
TOTALE				112.905.931,67		112.905.931,67		960,68		14,59		131		131		
				(g1)		(g1)		(i1)		(i1)		(m1)		(m1)		

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 23.12.2008, n. DE4/102:

Sciovia a fune alta denominata "Stella Blu 6" (1719-1990) situata in Comune di Roccamorice (PE). L.R. 24/2005, art. 21, autorizzazione al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 8600 del 05/12/1991 è stato approvato il Progetto dell'impianto di sciovia a fune alta denominata "Stella Blu 6" (1719-1990), gestita dalla MAMMA ROSA FUNIVIE S.r.l. in località fonte Tettone - Majelletta nel Comune di Roccamorice (PE), con la "visita di ricognizione" per la prima apertura al pubblico esercizio effettuata nel giorno 23/12/1993;
- che per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Roccamorice (PE) con atto n. 3610 del 09/12/1993;

Vista l'istanza in data 23/12/2008, con cui la società Mamma Rosa Funivie S.r.l. ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al pubblico esercizio ex art. 21 della L.R. 24/2005, per la sciovia "Stella Blu 6";

Considerato che in detta richiesta la ditta ha fatto presente:

- di essere proprietaria dei suoli interessati dall'impianto in Comune di Roccamorice, atto di acquisto del 18/03/1989 a rogito Notaio Franchi di Chieti già in Possesso della Regione Abruzzo;
- di aver già prodotto l'attestazione dell'av-

venuto pagamento della rata annuale relativa al contratto di assicurazione n. 261004714 per responsabilità civile, stipulato con la Generali Assicurazioni, per impianti di risalita e piste da sci della stazione Invernale della Majelletta;

- di aver già prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del geom. Guido Ferrara Amministratore della Società e sostituto Responsabile di Esercizio, controfirmata dall'Assistente Tecnico ing. Franco Masciulli, attestante l'inesistenza nel decorso periodo di esercizio di fenomeni valanghivi delle aree occupate dagli impianti sciiviari della Majelletta, tra cui la sciovia "Stella Blu 6", con relative piste da sci ed infrastrutture accessorie;

Vista l' art. 21 della L.R. 08.03.2005 n. 24;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi della L.R. 24/05, l'autorizzazione al pubblico esercizio per la sciovia a fune alta "Stella Blu 6" (1719-1990), impianto situato nel Comune di Roccamorice (PE) e gestito dalla Mamma Rosa Funivie, con sede legale in località Fonte Tettone-Majelletta nel Comune di Pretoro (CH) e sede Amministrativa in Via Fonte Grande n. 6 a Villamagna (CH). L'autorizzazione viene rilasciata per la durata della vita tecnica della sciovia la cui scadenza è fissata al 23/12/2023;
- di inviare il presente atto alla Mamma Rosa Funivie S.r.l. e per conoscenza al Comune di Roccamorice (PE);
- di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
CO.RE.COM. ABRUZZO

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Avviso relativo alla graduatoria delle e-

mittenti televisive locali, contributi anno 2008.

AVVISO

Publicazione graduatoria definitiva delle emittenti televisive locali che hanno fatto domanda per l'attribuzione di contributi per l'anno 2008, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2008, approvata con deliberazione del Corecom Abruzzo n. 44/08 del 1 dicembre 2008.

Posizione	Società Titolare	Emittente	Punteggio Fatturato	Punteggio Personale	TOTALE
1	Rete 8 Srl	Rete 8	200,00	523,79	723,79
2	Nuova teleabruzzo regionale Srl	Telemare	62,45	390,00	452,45
3	TV Sei Srl	TV Sei	77,25	325,34	402,59
4	Gruppo Air Srl	Telemax	128,88	269,20	398,08
5	Winn V.&O. Communication Srl	Arterna 10	110,54	271,64	382,18
6	Fin Television Srl	Teleonte	50,89	204,50	255,39
7	Abruzzo TV Srl	Telesirio	39,18	120,00	159,18
8	Onda TV Srl	Onda TV	19,63	118,14	137,77
9	Essepi Srl	TRSP	19,97	117,13	137,10
10	Confartigianato Teramo	TVT	0,00	60,00	60,00
11	Pubblicirio Antenna 2 Srl	Arterna 2	14,56	24,57	39,13
12	Soc. Autitalia Srl	Telenove	0,00	0,00	0,00
13	CARTA.	TV Atri	0,00	0,00	0,00

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO TECNICO

Avviso di appalto aggiudicato: Realizzazione di un impianto di un impianto di condizionamento e rifacimento dei prospetti presso l'immobile sede degli uffici regionali in via Raffaello - Pescara. CIG: 0155372905.

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

LAVORI

1. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo - Giunta Regionale - Servizio Tecnico - Via L. da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA, tel. 0862/3631 - Fax 0862/363508 - Indirizzo internet (URL): <http://gare.regione.abruzzo.it>
2. OGGETTO DELL'APPALTO realizzazione di un impianto di un impianto di condizionamento e rifacimento dei prospetti presso

l'immobile sede degli uffici regionali in via Raffaello – Pescara. **CIG: 0155372905**

3. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO** (compresi oneri per la sicurezza): € 336.902,13 di cui € 326.795,07 per lavori soggetto a ribasso d'asta, € 10.107,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
4. **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** procedura aperta;
5. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il contratto è stipulato a misura con l'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. **DATA DI AGGIUDICAZIONE:** 16.12.08;
7. **NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:** n. 30;
8. **NOME ED INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO:** "M.D. TECNOLOGIA E IMPIANTI s.r.l." via Umberto I, 30 67050 BISEGNA (AQ) – importo complessivo aggiudicato € 183.308,45 oltre IVA di cui € 173.201,39 per lavori ed € 10.107,06 per oneri della sicurezza;
9. **DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PESCARA:** 17.12.08;
10. **TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:** giorni centoventi (120) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
11. **DIRETTORE DEI LAVORI:** Dr. Arch. Marcello Pezzuti Responsabile dell'Ufficio Nuove Opere e Ristrutturazioni del Servizio Tecnico della Giunta Regionale d'Abruzzo;
12. **PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE:** determinazione del Dirigente del Servi-

zio Tecnico n. DD1/259 del 16.12.08.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Pierfranco Colangeli

ALPALUX ENERGY SRL

Sede Legale e Amministrativa:

Via D.Cimarosa, 21 - 67051 Avezzano (AQ)

Avviso al pubblico (art. 20 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i.) per la procedura di verifica di assoggettabilità di un impianto fotovoltaico.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1.970,96 kWp

PROPONENTE: ALPALUX ENERGY S.r.l., con sede Legale e Amministrativa ad Avezzano- Via D.Cimarosa n. 21, cap 67051; Tel. 0863.416542, fax 0863.447177, cell. 3358714843 Indirizzo e-mail: info@alpalux.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale", Allegato IV, punto 2, lettera c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Comune di Collarmele (AQ), in area di-

stinta nel Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Collarmele al foglio n. 21 particella n. 253

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra (su una superficie di circa 50.000 mq) per la produzione di energia elettrica da fonte solare (rinnovabile); L'impianto sarà composto da moduli fotovoltaici in silicio posti su supporti metallici fissi. L'energia elettrica sarà immessa nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, il cosiddetto "conto energia". L'impianto sarà collegato alla rete ENEL tramite opportuna cabina di trasformazione e avrà una produzione media annua di circa 2.562 MWh

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Avezzano, lì 29.12.2008

AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Alessandro D'Amore

FOX PETROLI S.p.A.
Sede Via Senigallia, 29 - 61100 Pesaro

Comunicato relativo a: Modifica impianto esistente con aumento capacità di stoccaggio materie prime e alcol metilico e realizzazione di un impianto di raffinazione della glicerina f.u..

Il sottoscritto Emilio Berloni nato a SALTARA (PU) il 18/02/1948 e residente in Fano

(PU) - Loc. Prelato n. 48, in qualità di Amministratore Delegato della Fax Petroli S.p.A

In merito

Pratica Prot. n. 20086144 del 05/03/2008

Ditta: **FOX Petroli S.p.A.**

Oggetto: Modifica impianto esistente con aumento capacità di stoccaggio materie prime e alcol metilico e realizzazione di un impianto di raffinazione della glicerina f.u.

Localizzazione: Comune di Vasto (CH) - Loc. Punta Penna - Via Osca, 74

Procedimento: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R 12/04/96 e succo modo e int. art. 1 comma 3) e 4) con annessa VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R 357/97 (e successive modifiche ed integrazioni).

COMUNICA

che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto specificato in premessa ha espresso:

GIUDIZIO N. 1162 del 06/11/2008

(comunicato con nota Prot. n. 27917/BNVIA del 17 /09/2008)

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

fatta salva la determinazione da parte del Consiglio Provinciale, anche per mezzo delle proprie strutture tecniche, in sede di Conferenza dei Servizi AIA in ordine alla verifica di compatibilità della presenza dell'attività in oggetto rispetto alle strategie di governo del proprio territorio.

F.to FOX PETROLI S.p.A.

RUZZO RETI S.p.A.
Via Nicola Dati 18 Cap 64100 Teramo

Avviso per la Verifica di Assoggettabilità per Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo – Opere di completamento.

**PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ**

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo – Opere di completamento

PROPONENTE

Ruzzo Reti S.p.a. 64100 Teramo, Via Nicola Dati 18

Tel 0861 3101 Fax 0861 243058
e mail presidente@ruzzoreti.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dlgs 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. n. 4/2008 – Art. 20 - allegato IV n. 7 – Progetti di infrastrutture, lettera m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni di Teramo, Canzano, Castellalto, Notaresco, Mosciano S. Angelo, Giulianova.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

L'intervento consiste nella costruzione di un acquedotto che si sviluppa per la lunghezza di km 33,580 dalla località Carestia del comune di Teramo a Giulianova e nella costruzione di un serbatoio di accumulo della capacità di 30.000 mc ubicato nel comune di Giulianova. La tubazione prevista è in acciaio del diametro di 1200 mm e la stessa sarà posta in opera in una trincea profonda mediamente m 2,50 che sarà ricolmata; il suolo sarà ripristinato come ante-opera. L'acquedotto ricade prevalentemente nelle sedi delle strade comunali e provinciali, oltre che su terreni agricoli. Il serbatoio è previsto seminterato con le vasche coperte dal terreno di risulta rinverdito. Sono da realizzare anche le opere minori connesse con l'acquedotto, quali i pozzi di scarico e di sfiato, gli attraversamenti in sub alveo del fiume Tordino, del torrente Fiumicino e dei fossi minori confluenti. L'opera si inquadra nel 1° programma delle opere strategiche approvato con delibera CIPE n. 121/2001 nell'ambito della legge n. 443/2001 (legge Obiettivo).

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia -Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali- Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

**IL PRESIDENTE
Giacomo Di Pietro**

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L’Aquila a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L’Aquila

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it